



Tribunale di Lecce

Rassegna degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Lecce

Quaderno n. 17

- UFFICIO DEL MASSIMARIO -



Raccolta degli indirizzi giurisprudenziali del Tribunale di Lecce al 25 giugno 2025 a cura dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo: Dott.ssa Daniela AMATO; Dott.ssa Francesca ARGENTINO; Dott.ssa Anna Benoua; Dott. Luigi BIANCO; Dott.ssa Giorgia BRUNO; Dott.ssa Azzurra BUIA; Dott. Mattia CALOGIURI; Dott. Piero CAMPA; Dott.ssa Giovanna CAPUTO; Dott.ssa Federica CAZZATO; Dott.ssa Mariangela CICCARESE; Dott. Giovanni COLAIANNI; Dott.ssa Letizia COLUCCIA; Dott.ssa Federica CUPPONE; Dott.ssa Alessandra DE MATTEIS; Dott.ssa Sara DE MITRI; Dott.ssa Marianna DEL COCO; Dott.ssa Alessandra DELLE DONNE; Dott.ssa Annabella DINITTO; Dott.ssa Lorenza GALLO; Dott.ssa Maria Luigia GERARDI; Dott.ssa Silvia GIANFREDA; Dott.ssa Alessandra GIANGRANDE; Dott.ssa Luisa GRECO; Dott.ssa Silvia INGROSSO; Dott. Alessandro LEO; Dott.ssa Laura LERARIO; Dott.ssa Roberta LOPORCHIO; Dott.ssa Luisa LORENZO; Dott.ssa Marzia LUCERI; Dott.ssa Maria Chiara MANCO; Dott. Valerio MANCUSI; Dott.ssa Giulia MARASCO; Dott.ssa Simona MARINOSCI; Dott.ssa Beatrice MARTINA; Dott.ssa Katia MASSARO; Dott.ssa Eleonice Loredana MASTRIA; Dott. Michele Angelo MATTIA; Dott.ssa Anna Sofia MAURO; Dott.ssa Daniela MAURO; Dott. Giacomo MINERVA; Dott.ssa Raffaella MOGAVERO; Dott. Matteo MUCI; Dott.ssa Teresa NERI; Dott.ssa Rosa Francesca PASTORE; Dott.ssa Chiara PERRONE; Dott.ssa Marcella PERRONE; Dott.ssa Cristina PERRUCCI; Dott. Giuseppe PETRACCA; Dott.ssa Ilenia PETRELLI; Dott. Oberdan PICCOLO; Dott.ssa Sara Placi; Dott. Matteo RAMIRES; Dott.ssa Giuseppina RIZZO; Dott.ssa Francesca ROLLO; Dott.ssa Maria Rosaria ROLLO; Dott. Andrea RUSSO; Dott. Riccardo SBARRO; Dott.ssa Anna SCARNERA; Dott.ssa Marzia SPEDICATO; Dott.ssa Federica TAURINO; Dott. Francesco TEMPESTA; Dott.ssa Giulia TRALDI; Dott.ssa Valentina TUCCI; Dott.ssa Giulia VALENTINI; Dott.ssa Federica VERDESCA;

- AREA PENALE -

AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA.....	10
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA NR. 350/2025 DEL 08.04.2025	10
AGGRAVANTE DELL'ESPOSIZIONE A PUBBLICA FEDE	11
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. MON., SENTENZA N. 1320 DEL 21/5/2025	11
APPROPRIAZIONE INDEBITA	12
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP/GUP, ORDINANZA DEL 20 MARZO 2025	12
ARMI	13
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 511 DEL 10.6.2025	13
ASSOLUZIONE PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO	14
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1314 DEL 20/05/2025	14
ATTI PERSECUTORI	15
1. TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 544/25 DEL 26.2.2025	15
2. TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. COLLEGALE, SENTENZA 664/2025	16
3. TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 759 DEL 18/03/2025	17
BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE.....	18
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. COLLEGALE, SENTENZA N. 634/25 DEL 26.2.2025	18
BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE.....	19
TRIBUNALE DI LECCE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE, II SEZ., SENTENZA N. 694 DEL 12/03/2025	19
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.....	20
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZAN. 503 DEL 24.06.2025	20
COLTIVAZIONE DI CANNABIS	21
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA NR 540/25 DEL 17/06/2025	21
COMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DEL LAVORO NEI RAPPORTI DI LAVORO DI PARASUBORDINAZIONE.....	22
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZAN. 3096 DEL 16/10/2024	22
DANNEGGIAMENTO AGGRAVATO DALL'ESPOSIZIONE ALLA PUBBLICA FEDE	23
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 347/2025 DEL 08.04.2025	23
DETTENZIONE ILLEGALE DI MUNIZIONI DI ARMA CLANDESTINA	24
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 250 DEL 11/3/2025	24
DIFETTO DI QUERELA E MUTAMENTO DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ DEL REATO	25
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA DEL 10.4.2025	25
DIFFERENZA TRA GLI ISTITUTI DELLA DESISTENZA VOLONTARIA E DEL TENTATIVO	26
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 270/2025 DEL 14/3/2025	26
ERRONEO CONVINCIMENTO DELLA COLPEVOLEZZA DELL'ACCUSATO NEL DELITTO DI CALUNNIA.....	27
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1550 DEL 18/6/2025	27
ESTORSIONE	28

TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZAN. 108 DEL 3/2/2025	28
FALSA TESTIMONIANZA	29
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 190 DEL 20/02/2025	29
FAVOREGGIAMENTO PERSONALE	30
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 350/2025 DEL 08.04.2025	30
FRODE INFORMATICA	31
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 769/2025 DEL 19/03/2025	31
FRODI “CAROSELLO”	32
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZAN. 2326/2024, DEP. IL 30.12.2024	32
FURTO DI ENERGIA ELETTRICA	33
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORDINANZA	33
GARANZIA DEI DIRITTI DIFENSIVI IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE DEL DELITTO DI TRUFFA AGGRAVATA IN DELITTO DI CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI	34
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 261/24 DEL 11/12/2024	34
GIUDIZIO ABBREVIATO	35
1. TRIBUNALE DI LECCE, SENTENZA N. 3113 DEL 13.12.2024	35
2. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 326/25 DEL 03.04.2025	36
3. TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1007/25 DEL 09/04/2025	37
GUARDIA GIURATA - QUALIFICA SOGGETTIVA	38
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORD. DEL 26/6/2025	38
ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL REQUISITO DECENNALE IN TEMA DI REDDITO DI CITTADINANZA	39
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1087/25 DEL 16/04/2025	39
INCAPACITÀ IRREVERSIBILE DELL’IMPUTATO	40
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 487/2025	40
INCOMPETENZA	41
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. PENALE, SENTENZA N. 1607/25 DEL 24.6.2025	41
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA	42
1. TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. COLL., SENTENZA N. 1333 DEL 21/05/2025	42
2. TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. COLLEGALE, SENTENZA N. 1333 DEL 21/05/2025	43
3. TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. PENALE, SENTENZA N. 1254/25 DEL 14.5.2025	44
4. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 111.2025 DEL 4.02.2025	45
NAUFRAGIO, SOMMERSIONE O DISASTRO AVIATORIO	46
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. COLLEGALE, SENTENZA N. 146/25 DEL 20/01/2025	46
OMICIDIO STRADALE	47
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 61 DEL 21.1.2025	47
PRESCRIZIONE DEL REATO E CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DELLA RECIDIVA	48
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 635/2025 DEL 05/03/2025	48
PRINCIPIO DEL <i>NE BIS IN IDEM</i>	49

TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZAN. 379/2025	49
RAPINA AGGRAVATA DALL'USO DELL'ARMA.....	50
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 482/25 DEL 27/05/2025	50
REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA	51
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 414 DEL 14.02.2025, DEP. IL 14.02.2025	51
REATI FALLIMENTARI	52
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 512 DEL 10/6/2025	52
RIVALUTAZIONE DEL REATO DI CONCUSSIONE IN TRUFFA AGGRAVATA.....	53
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 919 DEL 02/04/2025	53
TRUFFA.....	54
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. MON., SENTENZA N. 613/2025 DEL 05/03/2025	54
TRUFFA PROCESSUALE.....	55
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL 26/5/2025	55

- AREA CIVILE -

AMMISSIBILITA' PROVA TESTIMONIALE SULLA DETERMINAZIONE DEL LUOGO DI RESIDENZA .57	57
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 1641 DEL 10/06/2025	57
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA.....	58
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1896 DEL 11/06/2025	58
ASSEGNO "AD PERSONAM"	59
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 1615 DEL 20/05/2024	59
ASSEGNO DI MANTENIMENTO NEL GIUDIZIO DI DIVORZIO.....	60
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., ORD. N. 16125/2024 DEL 8/10/2024	60
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE	61
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1169/2025 PUBBL. IL 11/04/2025	61
COMPENSI PROFESSIONALI.....	62
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 163 DEL 19/01/2025	62
CONTRATTO DI INVESTIMENTO.....	63
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1746 DEL 29/05/2026	63
COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI CONDOMINIALI.....	64
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIVILE, SENTENZA N. 1620 DEL 21/05/2025	64
DANNO DA AUTOLESIONE ALUNNO.....	65
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZAN. 1310 DEL 23/04/2025	65
DECADENZA DALLA RESPONSABILITA' GENITORIALE	66
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 873/2025 PUBBLICATA IL 18/03/2025	66
DIRITTO ALLA INDENNITÀ COVID 19	67

TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 3892 DELL'8/12/2024	67
DIRITTO ALLA INDENNITÀ DI VIGILANZA IN MISURA INTEGRALE	68
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 1522 DELL'11/5/2024	68
DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE UNITA' DUBLINO.....	69
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. IMMIGRAZIONE, DECRETO DEL 20/05/2025	69
ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE E TRASPORTO AEREO	70
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. CIVILE, SENTENZA N. 1740/2025 DEL 29/05/2025	70
EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO	71
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., ORD. DEL 18.04.2025	71
EFFICACIA DEL PRECETTO.....	72
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., ORD. DEL 18.04.2025	72
ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE	73
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., ORD. N. 14852/2021 DEL 31/03/2021	73
IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER REVOCA DEL CONSENSO ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE.....	74
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 144 DEL 27/02/2025	74
INAMMISSIBILITÀ DELLA QUERELA DI FALSO	75
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1690/2025 PUBBLICATA IL 27.05.2025	75
INCAPACITA' NATURALE	76
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 273 DEL 27/01/2025	76
INTERDIZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - DISCRIMEN	78
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1490/2025 DEL 12/05/2025	78
INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NEL RITO DEL LAVORO	79
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZAN. 613 DEL 22/02/2025	79
INVESTIMENTO DEL PEDONE: ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI PREVENIRE L'EVENTO.....	80
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1510/2025 PUBBL. IL 13/05/2025	80
ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COOMERCIANTI – IVS	81
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 504 DEL 12/02/2025	81
ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCianti – SOCIO SRL	82
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 656 DEL 26/02/2025	82
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI LAVORATORI AGRICOLI	83
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 501 DEL 12/02/2025	83
MANDATO E MEDIAZIONE	84
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 163 DEL 19/01/2025	84
MANSIONI SUPERIORI – CCNL ALIMENTARI.....	85
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. L., SENTENZA N. 1325 DEL 9/05/2025	85

NOTIFICA A MEZZO PEC	86
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 3509/2022 DEL 07/12/2022	86
NUOVA RELAZIONE AFFETTIVA E OBBLIGO DI ASSISTENZA A CARICO DELL'ALTRO CONIUGE ...	87
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., ORD. DEL 01/04/2025	87
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO	88
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 707/2025 DEL 5/3/2025	88
OPPOSIZIONE A PRECETTO – APPELLO.....	89
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 1422/2025 DEL 06/05/2025	89
OPPOSIZIONE A PRECETTO	90
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 1089/2025 DEL 3/4/2025	90
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE	91
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 1005/2025 DEL 27/3/2025	91
PENSIONE DI REVERSIBILITA' E FIGLI MAGGIORENNI SUPERSTITI.....	92
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 748 DEL 12/03/2025	92
PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ CONCORRENTE E PARITARIA	93
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIVILE, SENTENZA N. 1743/2025, PUBBL. IL 29/05/2025	93
RECUPERO COATTIVO DI AIUTI COMUNITARI.....	94
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENTENZA N. 1117 DEL 07/04/2025	94
REINTEGRA NEL POSSESSO	95
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, ORDINANZA CRONOL. N. 6432/2025, PUBBL. IL 19.05.2025.	95
REVOCA ADOZIONE	96
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1778/2025 PUBBLICATA IL 03.06.2025	96
RINNOVAZIONE TACITA CONTRATTO.....	97
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3454 DEL 07/11/2024	97
RIPETIZIONE CANONI DI LOCAZIONE IN CASO DI NULLITA' DEL CONTRATTO.....	98
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3454 DEL 07/11/2024	98
RIPETIZIONE DI INDEBITO	99
1. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 3075/2023 DEL 19/10/2023	99
2. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 1589/2024 DEL 17/05/2024	100
3. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 1748/2025 DEL 17/06/2025	101
RISARCIMENTO DANNI DA RANDAGISMO	102
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 1493/2024, PUBBL. IL 22.4.2024	102
RISARCIMENTO DEL DANNO PER TARDIVA ASSUNZIONE NELLA P.A.....	103
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 2366 DEL 06/07/2023	103
RISARCIMENTO DEL DANNO	104
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENTENZA N. 1597 DEL 20/05/2025	104
RISULTANZE CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO E POTERI DEL GIUDICE.....	105

TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 3635 DEL 20/11/2024	105
SIMULAZIONE RELATIVA E DONAZIONE INDIRETTA	106
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1664/2025 DEL 26/05/2025	106
VARIAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL	107
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 1469 DEL 06/07/2024	107

- SETTORE PENALE -

AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza nr. 350/2025 del 08.04.2025

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa C. Ruggiero

Imputata: V.M.R.

Condanna ex art. 438 e ss., 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE MAFIOSA – AIUTO AL CAPOCLAN LATITANTE – CONFIGURABILITÀ –CONDIZIONI.

Riferimenti normativi: *artt. 378, 416 bis. 1 c.1 c.p.*

L'aggravante dell'agevolazione mafiosa, in tema di favoreggiamento è configurabile nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione. *(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di escludere la sussistenza della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. atteso che, vi era sì la prova che l'imputata stesse prestando assistenza ad un latitante ma non che fosse consapevole del fatto che lo stesso fosse inserito in una consorteria criminale con posizione verticistica).*

AGGRAVANTE DELL'ESPOSIZIONE A PUBBLICA FEDE

Tribunale di Lecce, II Sez. Mon., sentenza n. 1320 del 21/5/2025

Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Anna Maria Filippo V.P.O.

Imputati: C.P.+1

Condanna ex artt. 438, 442, 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI – FURTO – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE – FATTO COMMESO ALL'INTERNO DI UN VILLAGGIO VACANZE – SUSSISTENZA.

Riferimenti normativi: *artt. 56-110, 624 e 625, co. 1 nn. 2) e 7), c.p.*

Ricorre la circostanza aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede in ipotesi di scardinamento di infissi installati a protezione di un appartamento situato in un complesso turistico, a nulla rilevando che all'interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza, costantemente affidata all'altrui senso di rispetto (*Nel caso di specie, il Tribunale riteneva gli imputati responsabili del reato di cui agli artt. 56-110, 624 e 625, co. 1 nn. 2 e 7, c.p. per essersi introdotti all'interno di un villaggio vacanze ed aver divelto svariate finestre a porte battenti in alluminio così compiendo atti idonei e diretti in modo univoco ad impossessarsi della cosa mobile altrui*).

APPROPRIAZIONE INDEBITA

Tribunale di Lecce, sezione Gip/Gup, ordinanza del 20 marzo 2025

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Erika Masetti

Imputato: A.M.

Ordinanza di imputazione coatta

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE – APPROPRIAZIONE INDEBITA – BENE ACQUISTATO CON CONTRATTO DI LEASING – SUSSISTENZA.

Riferimenti normativi: *artt. 646 c.p., 409 e 410 c.p.p.*

Il delitto di appropriazione indebita di un bene acquistato con contratto di *leasing* si configura allorquando il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene "*uti dominus*", non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene richiesto e sul quale non ha più alcun diritto>. *(Nel caso di specie, il Gip ha ritenuto sussistere il delitto di appropriazione indebita di un'auto acquistata in forza di un contratto di leasing stipulato nel territorio elvetico. Infatti, la condotta serbata dall'indagato e consistita nel trasferimento del bene (acquistato nel territorio svizzero) nel territorio italiano, valutata congiuntamente alle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio delegato in cui manifestava la volontà - alla quale non veniva dato alcun seguito attesa la sua situazione di precarietà finanziaria - di voler onorare il debito, sono certamente indicative di un atteggiamento uti dominus nei confronti del veicolo a lui concesso in leasing, cioè della volontà inequivoca dello stesso di continuare ad utilizzare il bene come se fosse proprio).*

ARMI

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, sentenza n. 511 del 10.6.2025

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Patrizia Ciccarese

Indagata: M.S..

Condanna ex artt. 438 ss., 533, 535 c.p.p.

ARMI – ARMI COMUNI DA SPARO - VENDITA O CESSIONE OCCASIONALE TRA PRIVATI
– REATI CONFIGURABILI - CONDIZIONI

Riferimenti normativi: *art. 1 e 7 legge 895/65 e art. 35 T.U.L.P.S.*

L'occasionale vendita o cessione di arma comune da sparo tra privati integra la contravvenzione di cui all'art. 35 del T.U.L.P.S. nel caso in cui la vendita o la cessione avviene tra persone identificate e per causa lecita; al contrario, la vendita o la cessione effettuata tra privati al di fuori di questo ambito, e quindi per causa "contra legem" e/o tra soggetti non identificati, non può essere riportata alla disciplina dell'art. 35 cit., ma integra il delitto di cui agli artt. 9 e 14 L. 497/1974 (oggi 1 e 7 L. 895/65).

(Nel caso di specie il giudice penale ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 1 e 7 legge 895/65 e non la contravvenzione di cui all'art. 35 T.U.L.P.S, atteso che l'imputato aveva ceduto a M.G. una pistola semiautomatica marca Walther mod. pp. Calibro 7,65 mm completa di caricatore con n. 5 cartucce per estinguere un debito contratto nell'ambito dello spaccio degli stupefacenti, per ragioni dunque del tutto contra legem e non riconducibili ad alcun rapporto disciplinato dal codice civile).

ASSOLUZIONE PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 1314 del 20/05/2025

Giudice Est.: GOP dott.ssa Roberta Maggio; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Mariella Fanuli

Imputato: M.C.C.

Assoluzione ex art. 131 bis c.p.

ASSOLUZIONE EX ART. 131-BIS C.P. –VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL FATTO –
GIUDIZIO DI TENUITA’ - RISARCIMENTO DEL DANNO PATITO DA P.C..

Riferimenti normativi: *art. 612 co. 2 c.p., artt. 81 co. 2 e 635, co. 2 in relazione all’art. 625 n. 7) c.p., art. 131 bis c.p.*

In caso di assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., l'imputato è tenuto a risarcire il danno alla parte civile costituita in virtù delle ripercussioni derivanti dal comportamento posto in essere sul soggetto medio. *(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 131 bis c.p. stante la valutazione della concreta modalità della condotta, dei rapporti tra le parti e della lievità dell'offesa in termini di concreta idoneità della minaccia ad intimorire le ricevente nonché della tenuità del danno in ordine al danneggiamento della res; tuttavia, il giudice ha ritenuto congruo riconoscere il risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile).*

ATTI PERSECUTORI

1. Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 544/25 del 26.2.2025

Giudice: Dott.ssa Annalisa de Benedictis; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Anna Murianna

Imputato: M.M

Sentenza di non doversi procedere per remissione di querela ex art. 531 c.p.p.

CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DEL FATTO COMMESSO IN PRESENZA O IN DANNO DI UN MINORE DI CUI ALL'ART. 61 N. 11 *QUINQUIES* C.P..

Riferimenti normativi: *artt. 612-bis, co. 1 e 2, 94, co. 1 e 2 e 61, n. 11 quinquies c.p.*

L'aggravante del fatto commesso in presenza o in un danno di un minore di cui all'art. 61, co. 1, n. 11 *quinquies*, c.p. non è applicabile al reato di atti persecutori, sia in quanto prevista solo per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità personale e contro la libertà personale, tra i quali non rientra il reato di cui all'art. 612 *bis* c.p., che è un delitto contro la libertà morale, sia per l'esistenza della specifica circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 612 bis co. 3 c.p. che richiede non già la sola presenza, ma che la condotta sia rivolta a danno del minore. (*Nel caso di specie, il Tribunale ha emesso declaratoria di improcedibilità per intervenuta remissione di querela escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p., sul presupposto che essa non è stata prevista dal legislatore in relazione al delitto di atti persecutori*).

2. Tribunale di Lecce, I Sez. Collegiale, sentenza 664/2025

Giudice Est.: Pres. dott.ssa Annalisa de Benedictis; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Donatina Buffelli;
Imputato: M. A.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

ATTI PERSECUTORI – EVENTO DANNOSO – COMPORTAMENTO DELLA VITTIMA.

Riferimenti normativi: *art. 612 bis c.p.*

Quanto al delitto di atti persecutori, pur in presenza delle condotte tipiche di minaccia e violenza, l'esistenza di un rapporto critico e litigioso, connotato da atteggiamenti reciprocamente controllanti e da frequenti riavvicinamenti operati liberamente dalla persona offesa, vale ad escludere che si sia verificato l'evento tipico del perdurante e grave stato di ansia o di paura. *(Nel caso di specie, all'esito del dibattimento, si è accertato come fosse la persona offesa a contattare l'imputato, recandosi presso la sua abitazione nonostante il vigore della misura cautelare del divieto di avvicinamento.)*

3. Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 759 del 18/03/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maddalena Torelli; **Pubblico Ministero – V.P.O.:** Dott.ssa M. Ligorio

Imputato: T.M.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

ATTI PERSECUTORI – CONDOTTE MOLESTE DIRETTE VERSO SOGGETTI VICINI ALLA VITTIMA – ASSENZA DELL’EVENTO – ESCLUSIONE.

Riferimenti normativi: *artt. 612-bis c.p.*

In tema di atti persecutori, le condotte moleste possono essere dirette verso soggetti che siano legati alla vittima da un rapporto qualificato di vicinanza, da intendersi non in senso formale, ma come idoneità della relazione interpersonale, secondo l’*id quod plerumque accidit*, a giustificare il verificarsi dell’evento di danno anche nei riguardi della persona offesa. Pertanto, la condotta stalkerizzante effettuata nei riguardi di persone vicine alla persona offesa è idonea a integrare il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. Tale impostazione giurisprudenziale presuppone la prova della sussistenza di uno dei tre eventi richiesti dalla norma, che nel caso oggetto di decisione manca del tutto. *(Nel caso di specie, infatti, il contesto conflittuale ed esasperatamente litigioso che ha fatto seguito allo scioglimento della coppia, fa da sfondo al tentativo da parte del T. di esercitare un diritto a conoscere gli spostamenti dei propri figli quando questi sono assieme alla madre. Non emerge di contro alcun elemento di prova che induca a ritenere che la condotta del T. fosse volutamente diretta a creare attorno alla ex moglie un clima di paura per la propria incolumità personale o a costringerla a mutare le proprie abitudini di vita).*

BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE

Tribunale di Lecce, II Sez. Collegiale, sentenza n. 634/25 del 26.2.2025

Giudice Est.: Dott.ssa Chiara Panico; **Pubblico Ministero:** Dott. Luigi Mastroniani

Imputato: P.S.

Assoluzione ex art. 530 c. 2 c.p.p.

TENUTA DEL LIBRO CESPITI – ELEMENTO SOGGETTIVO – DOLO INTENZIONALE -
DIFFERENZA CON BANCAROTTA SEMPLICE DOCUMENTALE.

Riferimenti normativi: *art. 216, co. 1 e 2, RD 267/42*

Affinché si realizzi il reato di bancarotta fraudolenta documentale non occorre il dolo specifico dell'agente né che lo stesso si prefigga specificatamente di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale tenendo irregolarmente le scritture contabili, in quanto ai fini dell'integrazione del reato risulta sufficiente che il soggetto incolpato abbia consapevolezza della sua condotta. Si realizzerà, invece, il reato di bancarotta documentale semplice disciplinato all' art. 217 quando l'agente non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta senza la consapevolezza di rendere non ricostruibile il patrimonio sociale. Pertanto, qualora sia assente o insufficiente l'accertamento in ordine allo scopo eventualmente propositosi dall'agente e in ordine alla oggettiva finalizzazione di tale carenza, la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili obbligatorie deve essere ricondotta alla ipotesi criminosa di bancarotta semplice; difatti la bancarotta fraudolenta documentale, prevista dall'art 216, co. 1, n. 2) l. fall, è un delitto doloso, mentre la bancarotta semplice è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, per cui è superflua l'indagine sulla efficacia causale dell'omessa o irregolare tenuta dei predetti documenti, che è punita di per se stessa, indipendentemente dalle conseguenze. *(Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto la sussistenza di indizi sufficienti ad escludere il dolo richiesto dalla norma – quali la sostanziale completezza della documentazione contabile, l'atteggiamento collaborativo tenuto dalla imputata durante la procedura fallimentare, la circostanza che il libro dei cespiti fosse tenuto in modo "irregolare" sin dall'inizio dell'attività, quando la stessa era ancora in bonis. Ha escluso altresì l'integrazione della meno grave fattispecie di bancarotta semplice, non rientrando il libro dei cespiti tra le scritture contabili obbligatorie in considerazione del regime fiscale prescelto dalla imputata.)*

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE

Tribunale di Lecce in composizione collegiale, II Sez., sentenza n. 694 del 12/03/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Chiara Panico; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Simona Rizzo

Imputato: C.A. + altri

Condanna ex artt. 530 c. 2 c.p.p.

CONDOTTA DISTRATTIVA – GARANZIA DEI CREDITORI – ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: *art. 216 co 1. n. 1 R.D. 267/1942 c.p.*

Ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, è necessario che sussista una condotta di sottrazione dei beni alle ragioni dei creditori. Pertanto, il distacco dei beni dal patrimonio dell'imprenditore poi dichiarato fallito può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità - non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero dei beni attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuale – purché vi sia la consapevolezza dell'agente che tali condotte possano recare potenzialmente danno alle ragioni creditorie (*Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che non vi fosse prova che gli imputati, amministratori della società, avessero distratto le somme al fine di recare pregiudizio ai creditori, avendo questi fornito prova sufficiente che il denaro venisse utilizzato per far fronte ai crediti accumulati, anche se in modo disordinato e disorganico, senza alcuna finalità fraudatorie*).

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenzan. 503 del 24.06.2025

Giudice Est.: Dott.ssa T. Verderosa; Pubblico Ministero: Dott. A. Prontera

Indagati: P. G.

Sentenza all'esito di giudizio abbreviato ex artt. 438 ss c.p.p.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – FUTILI MOTIVI – RAPPORTO SENTIMENTALE TRA AUTORE E VITTIMA – GELOSIA

Riferimento normativi: *art. 61, co. 1 n. 2), c.p.*

In tema di circostanze aggravanti, in specie quella relativa all'aver agito per motivi abietti o futili, la gelosia può integrare detta aggravante quando sia connotata da uno stimolo possessivo verso la vittima, da uno spirito punitivo, innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della p.o. non accettati dall'autore del reato. Invero, si deve riconoscere una maggiore gravità alle condotte violente che trovino il loro movente nel senso di appartenenza nutrito dall'imputato nei confronti della persona offesa, con la quale abbia condiviso una relazione sentimentale, tanto da indurlo a delinquere anche in termini assai gravi. *(Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato per tentato omicidio – adoperato avvalendosi di due coltelli- riconoscendo la circostanza aggravante ex art. 61, co. 1 n. 2), c.p., atteso che l'impulso all'azione criminosa è stata la mera circostanza che un amico dello stesso lo avesse informato della frequentazione intrapresa dalla vittima con altra persona).*

COLTIVAZIONE DI CANNABIS

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, sentenza nr 540/25 del 17/06/2025

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO; **Pubblico Ministero:** dott. Alessandro PRONTERA
Imputato: A.A.

STUPEFACENTI– LEGGE N. 242/2016 – T.U. STUPEFACENTI – AMBITO DI APPLICAZIONE
– AGRICOLTORE – LICEITA' COLTIVAZIONE.

Riferimenti normativi: *art. 73 D.P.R. n. 309/90 e artt. 438 e seguenti c.p.p.*

In tema di stupefacenti, per la coltivazione di canapa coltivata per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli indicati dall'art. 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea” non opera il divieto di coltivazione di cui all'art. 26, d.P.R. n. 309/1990.

Il testo normativo di riferimento è costituito dalla legge n., 242/2016 che, all'art. 4, commi 5 e 7, contempla due clausole di esclusione di responsabilità in favore dell'agricoltore: l'art. 4, co. 5, legge n. 242 del 2016 stabilisce che, qualora all'esito dei prescritti controlli sulle coltivazioni di canapa mediante il prelevamento di campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, “nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge”; il successivo co. 7 prevede che, in caso di superamento del valore soglia dello 0,6 per cento di THC, possano essere disposti il sequestro e la distruzione della coltivazione, per ordine dell'autorità giudiziaria, con esonero di responsabilità in capo all'agricoltore. *(Nel caso di specie, il giudice ha assolto A.A., imprenditore agricolo, dal reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 a lui ascritto poiché, sulla base delle circostanze del caso concreto e stante l'assenza di indizi rivelatori della finalità di commercializzazione del prodotto coltivato per usi diversi da quelli consentiti, ha ritenuto lecita la coltivazione di 200 piante di cannabis sativa della specie “ELETTA CAMPANA” da lui effettuata su una serra aperta, benché la coltura presentasse percentuale di THC superiore ai valori soglia indicati nella legge n. 242 del 2106).*

COMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DEL LAVORO NEI RAPPORTI DI LAVORO DI PARASUBORDINAZIONE

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenzan. 3096 del 16/10/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane;

**B.S. (ricorrente) c/ SGM SOCIETÀ DI GESTIONE MULTIPLA SPA c/ MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI c/ REGIONE PUGLIA c/ D.P.A. nonché c/ M.L.
(resistenti)**

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO – COMPETENZA PER MATERIA – RAPPORTI
DI LAVORO PARASUBORDINATO.

Riferimenti normativi: *art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c.*

Le controversie in materia di rapporti di lavoro di cosiddetta parasubordinazione ai sensi dell'art. 409, primo co., n. 3 del c.p.c. sono devolute alla competenza per materia del Tribunale quale Giudice del Lavoro, purché sussistano i seguenti tre requisiti: 1) la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; 2) la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore; 3) la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale, essendo irrilevante che la prestazione consti di un'attività diversa da quella abitualmente esercitata dal prestatore o che sia resa con totale esclusione di mezzi organizzati o personale subordinato e anche quando il prestatore agisca in regime di autonomia o di subordinazione. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere l'annullamento della graduatoria finale della selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di direttore di esercizio per un anno e di tutti gli atti presupposti, ha respinto la eccezione di incompetenza del Giudice del lavoro sollevata da SGM S.p.A. in quanto l'incarico di Direttore di Esercizio per un anno richiede una collaborazione del professionista continuativa e personale con la società datrice di lavoro e pertanto tale controversia rientra nelle ipotesi di cui all'art. 409, primo co., n. 3 del codice di procedura civile).*

**DANNEGGIAMENTO AGGRAVATO DALL'ESPOSIZIONE ALLA
PUBBLICA FEDE**

Tribunale di Lecce, Sez. GIP-GUP, sentenza n. 347/2025 del 08.04.2025

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa S. Rizzo

Imputato: M. A.R.

Condanna ex art. 438 e ss., 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO-DANNEGGIAMENTO-CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
- DANNEGGIAMENTO AGGRAVATO COMMESSO SU COSE ESPOSTE PER NECESSITÀ O
PER CONSUETUDIE O PER DESTINAZIONE ALLA PUBBLICA FEDE - SUSSISTENZA –
applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 635 c.2 c.p. in relazione all'art. 625 n. 7 c.p.

Riferimenti normativi: *artt. 635, 625 n. 7 c.p.*

ai fini della sussistenza del delitto di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art.625 n.7 c.p. perché commesso su cose esposte alla pubblica fede a nulla rileva che, all'interno dell'abitazione, fosse presente il proprietario, dal momento che questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all'altrui senso di rispetto.*(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto ravvisarsi la suddetta aggravante in una situazione in cui l'imputata aveva danneggiato la porta d'ingresso dell'abitazione della persona offesa, seppur la predetta porta si trovasse all'interno di uno stabile condominiale, giacché la persona offesa, non poteva esercitare stabilmente una forma di diretta vigilanza sulla porta, anche in ragione dell'intrinseca caratteristica funzionale della stessa, rendendo necessario il suo affidamento, all'altrui senso di onestà e di rispetto).*

DETENZIONE ILLEGALE DI MUNIZIONI DI ARMA CLANDESTINA

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 250 del 11/3/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Donatina A. Buffelli

Imputato: C.D.

Condanna ex artt. 438 ss., 533, 535 c.p.p.

ARMI – DETENZIONE ILLEGALE DI MUNIZIONI DI ARMA CLANDESTINA –
CONTESTUALE DETENZIONE DELL'ARMA.

Riferimenti normativi: *art. 697 c.p.*

Nell'ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero e calibro, costituiscono ordinaria dotazione di un'arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si configura l'autonomo reato di cui all'art. 697 c.p., trattandosi di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di esser detenuta legalmente. *(Nel caso di specie il giudice penale ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 697 c.p., avendo il suddetto detenuto illegalmente le munizioni di una pistola cal. 7.65 con matricola abrasa, atteso che la clandestinità e la non detenibilità di un'arma non consentono di ritenere penalmente irrilevante la denuncia della detenzione delle munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere legalmente detenuta.)*

**DIFETTO DI QUERELA E MUTAMENTO DEL REGIME DI
PROCEDIBILITA' DEL REATO**

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza del 10.4.2025

Giudice Est.: dott.ssa Elena Coppola **Pubblico Ministero:** dott.ssa Anna MURIANNA

Imputato: C.V.

Condanna 533,535 c.p.p.

QUERELA DANNEGGIATO DAL REATO – COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE –
MUTAMENTO REGIME DI PROCEDIBILITA' – DIFETTO DI QUERELA.

Riferimenti normativi: *artt. 337 c.p.p..*

L'art. 337 c.p.p. indica le formalità dell'atto di querela che è una condizione di procedibilità, senza il quale l'azione penale, nei casi in cui per l'ipotesi di reato sia prevista la procedibilità a querela di parte e non d'ufficio, non può essere esercitata. Titolare del diritto di querela è solamente la persona offesa dal reato, e non il mero danneggiato, il quale ha solo subito un danno patrimoniale dalla commissione del fatto e può comunque costituirsi parte civile all'interno del processo penale o agire in un autonomo giudizio civile. L'eventuale costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione. (*Fattispecie in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto la costituzione di parte civile, avvenuta in data 17.3.2023, quale atto idoneo a sanare il difetto di querela sopravvenuto a seguito dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, essendo stata la querela sporta dal figlio della persona offesa, mero danneggiato dal reato*).

DIFFERENZA TRA GLI ISTITUTI DELLA DESISTENZA VOLONTARIA E DEL TENTATIVO

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 270/2025 del 14/3/2025

Giudice Est.: Dott. S. Sala; **Pubblico Ministero:** Dott. A. Prontera

Imputato: F.F.

Condanna ex art. 438, 533 e 535 c.p.p.

TENTATIVO – DESISTENZA VOLONTARIA - DELITTO DI RAPINA – REATI DI DANNO.

Riferimenti normativi: *artt. 56 e 628 co. 1 e co. 3 n. 1) c.p..*

Si configura il tentativo e non la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa posta in essere dal reo si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento non per volontaria iniziativa dell'agente, ma a causa di fattori esterni che impediscano la prosecuzione dell'azione o che la rendano irrealizzabile ovvero troppo rischiosa e, dunque, vana. In tal senso, occorre ribadire che nei reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria è configurabile solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano compiuti gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento. *(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che l'imputato non si fosse volontariamente astenuto dal realizzare il progetto criminale originariamente voluto, ma ha perfezionato ogni componente della sua condotta innescando quel processo eziologico che avrebbe condotto alla sottrazione e all'impossessamento del bene mobile altrui, dispiegando quel contegno intimidatorio che era sufficiente allo scopo, salvo dover constatare che il sopraggiungere dell'operante di p.g. aveva reso vana la prosecuzione del gesto criminale, che non avrebbe procurato in ogni caso l'evento agognato).*

ERRONEO CONVINCIMENTO DELLA COLPEVOLEZZA DELL'ACCUSATO NEL DELITTO DI CALUNNIA

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 1550 del 18/6/2025

Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Anna Maria Filippo V.P.O.

Imputati: V.M.P.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA – CALUNNIA – ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO – CONVINCIMENTO DELLA COLPEVOLEZZA DELL'ACCUSATO – VALUTAZIONI SOGGETTIVE DEL DENUNCIANTE – ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA – CONDIZIONI – FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: *art. 368 c.p.*

Il dolo del delitto di calunnia è integrato dall'immanente consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato, sicché deve escludersi qualora la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi – e non su mere supposizioni – tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (*Fattispecie in cui il Tribunale assolveva l'imputata dal delitto contestatole dacché ella, seppur erroneamente, ancorò le sue accuse estorsive non su semplici supposizioni ma sulla base del contegno, delle espressioni ed indebite pretese avanzate dall'incolpato nel tentativo di mantenere la disponibilità a titolo gratuito dell'immobile concessogli in comodato dalla stessa imputata*).

ESTORSIONE

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, SENTENZA n. 108 del 3/2/2025

Giudice: Dott. Angelo Zizzari;

Imputato: B.N.

Sentenza di condanna

DETERMINAZIONE DEL TEMPO E DEL LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO DI ESTORSIONE NEL CASO DI VERSAMENTO SU CARTA RICARIBILE

Riferimenti normativi: art. 629 c.p.

Ai fini della determinazione del *tempus et locus commissi* del delitto di estorsione, allorché il profitto sia conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie, Postepay), la consumazione del reato si perfeziona nel momento e nel luogo in cui la vittima effettua il versamento, poiché in tale frangente si concretizzano simultaneamente sia l'ingiusto profitto dell'agente, consistente nell'immediata disponibilità della somma, sia l'altrui danno, rappresentato dalla definitiva perdita del denaro.

FALSA TESTIMONIANZA

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 190 del 20/02/2025

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Maria Vallefucio

Indagato: C.M. + 1

Sentenza di condanna ex artt. 442, 533 e 535 c.p.p.

DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA – FALSA TESTIMONIANZA – CASI DI NON PUNIBILITÀ – NECESSITÀ DI SALVARE SÉ O UN PROSSIMO CONGIUNTO DA UN DANNO GRAVE ALLA PERSONA – PRESUPPOSTI

Riferimenti normativi: *artt. 372 e 384 c.p.*

In tema di falsa testimonianza, l'operatività dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. presuppone l'esistenza di un pericolo oggettivo e attuale di un danno alla libertà o all'onore del soggetto agente o di un suo prossimo congiunto, tale da costringere il primo a dichiarare il falso per evitare tale grave nocimento. Deve, pertanto, ritenersi punibile colui che renda una falsa testimonianza indotto dal mero timore, presunto o ipotetico, di subire dette conseguenze pregiudizievoli. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto punibile l'imputato che, in sede di esame testimoniale, taceva sulle domande formulategli e disconosceva le dichiarazioni precedentemente rese nel corso delle indagini preliminari, in ordine a soggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, il Giudice ha ritenuto che l'imputato, al momento della falsa testimonianza, non versasse in una situazione di pericolo concreto e attuale, attesa l'emersa pregressa conoscenza delle dichiarazioni da lui precedentemente rilasciate da parte dei sodali e il difetto di qualsivoglia conseguente atto ritorsivo).*

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 350/2025 del 08.04.2025

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa C. Ruggiero

Imputata: V.M.R.

Condanna ex art. 438 e ss., 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - NATURA GIURIDICA - REATO DI PERICOLO - ELEMENTO MATERIALE

Riferimenti normativi: *art. 378 c.p.*

La condotta ausiliatrice nel reato di cui all'art. 378 c.p. consiste in un'attività che abbia quantomeno frapposto un ostacolo allo svolgimento delle indagini, anche se temporaneo o limitato, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere, essendo irrilevante, una volta accertata la sussistenza obiettiva del fatto materiale integrante il reato presupposto, l'applicazione di una causa di non punibilità. *(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto integrata la fattispecie criminosa del favoreggiamento personale in capo all'imputata atteso che la stessa, con la condotta perpetrata (consistita nel prendere in locazione un immobile posto in una località isolata di campagna, comparando solo lei all'atto della corresponsione del canone richiesto, per poi andare a viverci con L.C., utilizzando per eventuali spostamenti soltanto l'autovettura dell'imputata con gps disattivato, atteso che lo stesso risultava essere stato manomesso etc..) aveva favorito la latitanza di L.C. ricercato da due mesi.)*

FRODE INFORMATICA

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 769/2025 del 19/03/2025

Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Antonella Pasquino

Imputato: R.P.

Condanna ex artt. 533, 535 c.p.p.;

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – ALTERAZIONE E MANOMISSIONE APPARECCHIATURA ELETTRONICA – GIOCHI DI INTRATTENIMENTO E INSERIMENTO SCHEDA HARDWARE PER GIOCO D’AZZARDO – COSCIENZA E VOLONTA’ DI INGIUSTO PROFITTO CON ALTRUI DANNO – INTEGRAZIONE FATTISPECIE

Riferimenti normativi: *art. 640 ter c.p.*

Il reato di frode informatica *ex art. 640 ter c.p.* punisce tutte quelle condotte che, modificando il regolare svolgimento di un processo di elaborazione o di trasmissione di dati, ovvero interferendo in qualsiasi modo nella trasmissione degli stessi, arrecano un danno al fine di ottenere un profitto.

Certamente, integra tale fattispecie di reato la condotta di chi manomette un apparecchio elettronico, mediante l’introduzione di una scheda *hardware*, attivabile a distanza, che consenta all’apparecchio, inizialmente destinato al gioco lecito, di poter essere abilitato anche all’esercizio del gioco d’azzardo (*Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 640 ter c.p. poiché, nella sua qualità di gestore di fatto delle apparecchiature elettroniche installate presso il suo esercizio commerciale, manometteva un apparecchio mediante l’introduzione di una doppia scheda hardware volta a generare due tipologie di gioco, tra cui uno illecito che riproduceva quello delle slot machine*).

FRODI “CAROSELLO”

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenzan. 2326/2024, dep. il 30.12.2024

Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa M. LIGORIO.

Imputato: G.M.

Condanna ex art. 533 – 535 c.p.p.

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – IL SISTEMA DELLA CD. “FRODE CAROSELLO”

Riferimenti normativi: *art. 8 D. Lgs n. 74/2000*

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 8 D. Lgs n. 74/2000, è richiesta l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti poiché riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. L’operazione delle cd. “*frodi carosello*” si realizza attraverso l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti poiché riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Il legislatore, nell’ambito “*delle fatture per operazioni inesistenti*”, secondo la norma definitoria di cui all’art. 1 D.lgs. n. 74 del 2000, ha inteso colpire non soltanto la mancanza assoluta dell’operazione, ma ogni tipo di divergenza tra realtà commerciale e risultanze documentali. La divergenza in siffatto sistema riguarda i soggetti reali dell’operazione tra i quali vengono interposti fittiziamente altri soggetti, le cd. società cartiere, alle quali è affidato il compito del “lavaggio” dell’IVA. *(Nel caso di specie il Giudice ha condannato G.M. per il reato di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 74 del 2000 avendo il prevenuto, quale socio unico ed amministratore della DREAM s.r.l. emesso per le annualità 2014 e 2015 fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti con un valore sottocosto rispetto al valore d’acquisto beneficiando dell’acquisto in neutralità d’imposta successivamente rivenduti con applicazione dell’IVA che poi non versava sebbene fatturata ed incassata).*

FURTO DI ENERGIA ELETTRICA

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, ordinanza

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott. Alessandro Prontera

Indagato: G. S.

Ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione ex artt. 409 e 410 c.p.p.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – FURTO DI ENERGIA ELETTRICA – TERMINE DI
PRESCRIZIONE - *DIES A QUO*

Riferimenti normativi: *artt. 157, 624 e 625 n. 7) c.p.*

Il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica *ex artt. 624 e 625 n. 7) c.p.* decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, atteso che ciascuna di esse costituisce un singolo atto di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che non fosse decorso il termine di prescrizione del fatto di reato, assumendo quale dies a quo di detto termine il giorno di accertamento dell'ultima captazione illecita di energia elettrica, piuttosto che il momento anteriore in cui la persona offesa aveva contezza delle problematiche legate alla sua utenza elettrica).*

**GARANZIA DEI DIRITTI DIFENSIVI IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE
DEL DELITTO DI TRUFFA AGGRAVATA IN DELITTO DI
CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI**

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 261/24 del 11/12/2024

Giudice Est.: Dott. Luca Scuzzarella; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Daniela PASSARO VPO

Imputato: M.A.

Sentenza di condanna

RAPPORTO DI SPECIALITÀ – CONDOTTA MATERIALE – *IDEM FACTUM*

Riferimenti normativi: *artt. 640, co. 2, n. 2 bis) – 61, nn. 5) e 11), c.p., 643 c.p.*

Integra la fattispecie di circonvenzione di persone incapaci in luogo di quella di truffa aggravata la condotta di approfittamento delle condizioni di fragilità della vittima scevra degli elementi specializzanti degli artifici e raggiri, senza che ciò comporti un pregiudizio dei diritti difensivi, sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di continenza che non snatura il contenuto essenziale del fatto contestato. *(Nel caso di specie, il Giudice ha emesso sentenza di condanna nei confronti della imputata per il delitto di circonvenzione di persona incapace in luogo di quello di truffa aggravata contestato, avendo la stessa agito senza ricorrere ad artifici o raggiri ma facendo leva sul rapporto fiduciario creatosi con l'anziana vittima, di fatto inducendola a compiere plurime elargizioni in suo favore, giovandosi maliziosamente della sua posizione di soggezione psichica, determinata da una condizione personale particolarmente vulnerabile).*

GIUDIZIO ABBREVIATO

1. Tribunale di Lecce, sentenza n. 3113 del 13.12.2024

Giudice Est.: Dott. Andrea Giannone; **V.P.O.** dr.ssa G. Facendola

Imputato: C.G.

Condanna ex art. 533 c.p.p.

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'INDAGATO - UTILIZZABILITÀ - CONDIZIONI - NECESSARIO INSERIMENTO IN UN ATTO SOTTOSCRITTO DAL DICHIARANTE - RAGIONI

Riferimenti normativi: *artt. 438, 350, co. 7, 63, co. 1, c.p.p.*

In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dei fatti alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia (*Nel caso di specie, il giudice ha utilizzato ai fini decisori la piena e dettagliata confessione che l'imputato volontariamente rendeva agli operanti di p.g. nell'immediatezza dei fatti, poi riportata in apposito verbale controfirmato dal dichiarante*).

2. Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 326/25 del 03.04.2025

Giudice Est.: Dott.ssa Giulia Proto; Pubblico Ministero: Dott.ssa Francesca Miglietta

Imputato: M.M.

Assoluzione ex artt. 442 c.p.p. e 131 bis c.p.

Riferimenti normativi: *art. 2 co. 1 bis DL 463/1983, convertito con L. 638/1983, modificato con D.Lvo 211/1994 e da ultimo con D.Lvo 8/2016.*

Ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, occorre tener conto dell'importo complessivo dei contributi non versati e della entità del superamento della soglia di punibilità. *(Nel caso di specie, il Giudice tenuto conto che l'imputata aveva omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali per un importo complessivo pari ad € 10.535,00 e pertanto superiore alla soglia di punibilità di soli € 535,00, ha disposto l'assoluzione per tenuità del fatto).*

3. Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 1007/25 del 09/04/2025

Giudice Est.: Dott. Luca Scuzzarella; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Mariella FANULI VPO

Imputato: F.F.

Rigetto eccezione preliminare

RITO ABBREVIATO – RIGETTO ECCEZIONE DI ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA
DICHARATIVA DELL'ASSENZA DELL'IMPUTATO

Riferimenti normativi: *artt. 161, 420, co. 2 ter) e 438 c.p.p.*

L' imputato che, a mezzo di procura speciale, abbia chiesto procedersi nelle forme del rito abbreviato conferma di essere a conoscenza della pendenza del processo e consente di superare l'eccezione di nullità della notifica eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p., che ad ogni modo risulta formalmente corretta laddove effettuata a seguito di tentativo presso il domicilio dichiarato. *(Nel caso di specie, il Giudice ha emesso sentenza di condanna, rigettando l'eccezione sollevata dalla difesa in fase di discussione, relativa alla erroneità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza, argomentando circa la correttezza della citazione notificata ex art. 161, co. 4, c.p.p. presso il difensore dell'imputato, la cui conoscenza del processo a suo carico risulta avvalorata dalla scelta del rito abbreviato effettuata mediante conferimento di procura speciale).*

GUARDIA GIURATA - QUALIFICA SOGGETTIVA

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, ord. del 26/6/2025

Giudice: dott. Angelo Zizzari; **Pubblico Ministero:** dott. Luigi Mastroniani

Imputato: G.V.

Ordinanza di applicazione misura cautelare

GUARDIA GIURATA – PUBBLICO UFFICIALE – INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO –
REATO PROPRIO – RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

Riferimenti normativi: *art. 337, 357 c.p.; 138 T.U.L.P.S.*

Commette il delitto di cui all'art. 337 c.p. colui che si oppone ad una guardia particolare giurata nell'esercizio delle funzioni, in quanto questi, laddove eserciti poteri autoritativi, è pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p. (nonostante la risalente presa di posizione legislativa di cui all'art. 138 T.U.L.P.S. che lo qualificherebbe come "incaricato di pubblico servizio"). *(Nel caso di specie, è stato ritenuto il fumus del delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato all'indagato, che aveva colpito con una testata una guardia giurata all'interno di un nosocomio, per essere questa intervenuta per cercare di calmarlo ed evitare il disturbo dei pazienti ivi ricoverati).*

**ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL REQUISITO DECENNALE IN
TEMA DI REDDITO DI CITTADINANZA**

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 1087/25 del 16/04/2025

Giudice Est.: Dott. Luca Scuzzarella; **Pubblico Ministero:** VPO Dott. Vito APRILE

Imputato: M.I.M.

Sentenza di assoluzione

NATURA DISCRIMINATORIA DEL CRITERIO – RAGIONEVOLE CORRELAZIONE CON IL REQUISITO DI RADICAMENTO TERRITORIALE

Riferimenti normativi: *artt. 2, co. 1, lettera a), numero 2), 7 del d.l. n. 4 del 2019 e 3 Cost.*

In tema di Reddito di Cittadinanza, la falsa dichiarazione sul requisito di residenza decennale non costituisce reato se il beneficio era comunque dovuto in presenza degli altri presupposti, atteso che il requisito stesso è considerato discriminatorio, in violazione del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione. La ragionevole correlazione con la misura del Rdc si realizza, diversamente, sostituendo il gravoso termine decennale con quello di cinque anni, funzionale a garantire un sufficiente radicamento territoriale. *(Nel caso di specie, il Giudice – recependo le recenti pronunce della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale sul tema – ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti della imputata che, pur avendo reso all'INPS una dichiarazione non veritiera in relazione alla residenza ultra decennale, risultava residente in Italia da almeno cinque anni, oltre che in possesso degli ulteriori requisiti utili per l'accesso al beneficio).*

INCAPACITÀ IRREVERSIBILE DELL'IMPUTATO

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 487/2025

Giudice: dott.ssa Giulia Proto

Imputato: V.B.

Sentenza di non luogo a procedere

INCAPACITÀ IRREVERSIBILE – INFERMITÀ FISICA - IMPUTATO

Riferimenti normativi: *art. 72 bis c.p.p.*

Quanto alla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato *ex art. 72 bis c.p.p.*, occorre che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere anche in presenza di patologie diverse da quelle definibili in termini nosografici come "malattie mentali", qualora lo stato psicofisico dell'imputato sia tale da impedirne in modo irreversibile la cosciente partecipazione al procedimento, nel senso del pieno esercizio delle facoltà di autodifesa. Diversamente opinando, si determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato che non possa esercitare l'autodifesa in modo pieno a causa di un'infermità *stricto sensu* mentale, e quello che versi nella medesima impossibilità per un'infermità di natura mista, anche di origine fisica, che comprometta le facoltà di "coscienza, pensiero, percezione, espressione" (*nel caso di specie, è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 72 bis c.p.p., in quanto l'imputato risultava affetto da malattia degenerativa cronica, che rendeva impossibile la sua presenza alle udienze, così impedendogli di partecipare coscientemente al processo*).

INCOMPETENZA

Tribunale di Lecce, I Sez. Penale, sentenza n. 1607/25 del 24.6.2025

Giudice: Dott.ssa Annalisa de Benedictis; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Rosina Aprile

Imputato: D.A.V.

Sentenza di incompetenza ex art. 11 c.p.p.

COMPETENZA EX ART. 11, CO. 1 E 2, C.P.P.

Riferimenti normativi: *artt. 612 cpv, 595 co.1, 2 e 3 c.p.*

La competenza determinata ai sensi dell'art. 11 c.p.p. è di natura funzionale e non meramente territoriale, con conseguente rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, non soltanto qualora i suoi presupposti siano presenti ab origine ma, in particolare, quando siano sopravvenuti anche alla apertura del dibattimento o nel grado successivo di merito. *(Nel caso di specie, il Tribunale di Lecce, investito ex art. 11 c.p.p., della competenza a trattare un procedimento che vede come persona offesa un magistrato, ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell'art. 11 secondo co. c.p.p., avendo assunto quel magistrato, dopo l'apertura del dibattimento, le proprie funzioni nel distretto di Corte di Appello di Lecce).*

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

1. Tribunale di Lecce, I Sez. Coll., sentenza n. 1333 del 21/05/2025

Giudice Est.: Dott. Marco Marangio Mauro; **Pubblico Ministero:** Dott. Luigi Mastroniani.

Imputato: B.C.

Condanna ex artt. 533, 535, c.p.p.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – LITIGIOSITA' TRA LE PARTI - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: *art. 572, c.p.*

Il reato di maltrattamenti *ex art. 572 c.p.* può realizzarsi anche in un contesto familiare connotato da conflittualità preesistente tra le parti, in cui viene a crearsi un clima di reciproca insofferenza e intollerabilità, atteso che anche una tale situazione deve essere comunque gestita con equilibrio e nel rispetto delle regole di civile convivenza, non potendo mai legittimare reazioni che sfocino in reiterate condotte aggressive e vessatorie nei confronti del soggetto passivo.

2. Tribunale di Lecce, I Sez. Collegiale, sentenza n. 1333 del 21/05/2025

Giudice Est.: Dott. Marco Marangio Mauro; **Pubblico Ministero:** Dott. Luigi Mastroniani.

Imputato: B.C.

Condanna ex artt. 533, 535, c.p.p.

IMPUTABILITÀ - UBRIACHEZZA – MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ACCERTAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA - CRITERI DI CUI AGLI ARTT. 42 E 43 COD. PEN. - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: artt. 572, 42, 43, 94 c.p.

In tema di delitti di maltrattamenti in famiglia, la condizione di ubriachezza del soggetto agente, in quanto transitoria e consapevole, non costituisce mai la causa delle condotte violente e men che meno genera asseriti impulsi incontrollabili, ma, al più, ne aggrava l'entità rendendo più pericoloso l'autore. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 94 c.p., in quanto l'imputato, ponendosi in uno stato di deliberata e consapevole alterazione mediante l'abuso di alcol, esercitava reiterate violenze nei confronti della compagna.)*

3. Tribunale di Lecce, I Sez. Penale, sentenza n. 1254/25 del 14.5.2025

Giudice: Dott.ssa Annalisa de Benedictis; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Rosaria Petrolo

Imputato: S.M

Sentenza di condanna ex art. 533 e 535 c.p.p.

CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA PROVOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 62 N. 2 C.P.

Riferimenti normativi: *artt. 572 co. 1 e 582-585 (in relazione all'art. 576 co. 1 nn. 2 e 5 e 577 co. 1 n. 1 c.p.*

La circostanza attenuante della provocazione è incompatibile con il delitto di maltrattamenti, contrassegnato costitutivamente da una serie di comportamenti antigiuridici di analoga natura che si ripetono e che si replicano nel tempo. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato l'imputato per entrambi i reati in contestazione, non accogliendo l'argomento difensivo circa la concessione dell'attenuante della provocazione, ritenendola incompatibile con l'elemento dell'abitudine tipico del delitto di maltrattamenti e, comunque, ritenendo la risposta del soggetto agente, connotata da plurime violenze verbali e fisiche, ai rimproveri della madre assolutamente eccessiva e inadeguata rispetto ad una normale dinamica familiare e relazionale).*

4. Tribunale di Lecce, Sez. GIP-GUP, sentenza n. 111.2025 del 4.02.2025

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; **Pubblico Ministero:** R. Petrolo

Imputato: I.M.

Condanna ex art. 438 e ss., 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA – DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE –
ELEMENTO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.

Riferimenti normativi: *art. 572 c.p.*

Il reato di maltrattamenti in famiglia si configura in presenza di una serie di atti lesivi dell’integrità fisica, della libertà e del decoro del soggetto passivo, nei cui confronti viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendergli l’esistenza particolarmente dolorosa, sino a determinare uno stato di prostrazione della vittima.

A tal fine ciò che rileva è l’abitudine della condotta che caratterizza ed unifica i molteplici atti vessatori, avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa, quella di ledere l’integrità fisica e morale del soggetto passivo, infliggendogli sofferenza. *(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto non integrata la fattispecie de quo avendo l’imputata usato nei confronti della di lei madre violenza verbale e fisica all’unico fine di ottenere il denaro approfittando delle condizioni soggettive di vulnerabilità della madre; integrando gli episodici atti lesivi posti in essere dall’imputata, le fattispecie delittuose di cui agli artt. 629 e 56-629 c.p.).*

NAUFRAGIO, SOMMERSIONE O DISASTRO AVIATORIO

Tribunale di Lecce, II Sez. Collegiale, sentenza n. 146/25 del 20/01/2025

Giudici: Dott. Pietro Baffa, Dott. Luca Scuzzarella, Dott.ssa Roberta Maggio; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Donatina Buffelli

Imputato: K.V.

Assoluzione ex art. 530 cpv c.p.p.

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA INCOLUMITA' – DELITTO COLPOSO DI DANNO - OFFENSIVITA' IN CONCRETO E CONTESTUALIZZAZIONE DELL'EVENTO - PROFILI DIMENSIONALI DELL'EVENTO COLPOSO – MANCANZA DEL PERICOLO CONCRETO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' – ESCLUSIONE CONFIGURABILITA' NAUFRAGIO COLPOSO

Riferimenti normativi: *artt. 449 co. 2, 428 c.p.*

Il disastro di cui all'art. 449 co. 2 c.p. deve essere integrato da un avvenimento grave e complesso, seppur non necessariamente eclatante, e sotto il profilo dell'offensività, deve essere idoneo a mettere in concreto pericolo la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante.

Con riferimento a tale categoria di reati, in cui certamente vi rientra quello di naufragio *ex art. 428 c.p.* che qui rileva, si impone di operare una verifica dell'offensività in concreto dell'evento “*disastroso*”, nel senso che tali fattispecie debbano essere interpretate alla luce del criterio della “*contestualizzazione dell'evento*”. In ragione di esso, non integra il reato qualsivoglia naufragio o sommersione di nave, ma va accertato, alla luce degli elementi concretamente determinatisi, quali le dimensioni del mezzo, il numero dei passeggeri che può essere trasportato, il luogo effettivo di naufragio, l'espansività e la potenza del danno materiale, se il fatto era in grado di esporre a concreto pericolo l'integrità fisica di un numero potenzialmente indeterminato di persone (*Nel caso di specie, il Tribunale ha assolto con la formula dubitativa l'imputato dal reato di cui agli artt. 449 co. 2, 428 c.p. poiché, a fronte del sinistro nautico occorso, certamente riconducibile alla condotta negligente dell'imputato nella sua veste di comandante dell'imbarcazione difetta il necessario grado di offensività del fatto in concreto verificatosi, tale da poterlo giuridicamente qualificare quale naufragio*).

OMICIDIO STRADALE

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 61 del 21.1.2025

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; **Pubblico Ministero:** Dott. Alberto Santacatterina

Indagata: C.G.

Condanna ex artt. 438 ss., 533, 535 c.p.p.

OMICIDIO STRADALE – ATTENUANTE DI CUI ALL’ART. 589 *BIS*, CO.7, C.P. –
PRESUPPOSTI

Riferimenti normativi: *art. 589 bis co.7 c.p.*

Nell’ipotesi di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis co.7 c.p. ricorre nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. *(Nel caso di specie il giudice penale ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui al co.7 dell’art. 589 bis c.p. atteso che la causa del sinistro stradale nel quale aveva perso la vita M.L. era da attribuire non soltanto alla condotta di guida negligente ed inadeguata dell’imputato che aveva viaggiato ad una velocità elevatissima, quasi doppia rispetto alla consentita, ma anche alla condotta di S.L. il quale, non arrestandosi allo STOP per un tempo sufficiente a scorgere e valutare correttamente velocità e tempo di arrivo dell’autovettura condotta dall’imputato, aveva contribuito, seppur in minima parte, alla causazione dell’evento).*

PRESCRIZIONE DEL REATO E CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DELLA RECIDIVA

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 635/2025 del 05/03/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Elena Coppola; **Pubblico Ministero:** Dott. Vito Aprile – VPO;

Imputato: M.S.

Non doversi procedere per intervenuta prescrizione ex art. 531 c.p.p.

PRESCRIZIONE REATO – CONTESTAZIONE SUPPLETIVA RECIDIVA – PREVALENZA
PRINCIPIO IMMEDIATEZZA PROSCIoglIMENTO

Riferimenti normativi: art. 531 c.p.p.

Qualora la causa di estinzione del reato (non aggravato dalla recidiva) fosse già maturata prima di una contestazione suppletiva della recidiva qualificata, tale contestazione è irrilevante e il giudice deve comunque dichiarare la prescrizione. Il giudice è obbligato a dichiarare immediatamente la causa di estinzione del reato, anche nel caso in cui contestualmente sia stata rilevata una nullità processuale, come previsto dall'articolo 129, co. 1 c.p.p. In questo caso, infatti, la contestazione della recidiva non fa rivivere un reato già estinto, ma semplicemente allunga il termine necessario a prescrivere.

Tuttavia, tale allungamento è irrilevante, in quanto il giudice è comunque tenuto a dichiarare la prescrizione, in applicazione del principio dell'immediatezza del proscioglimento. *(Fattispecie in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di dover pronunciare sentenza di proscioglimento nei confronti dell'imputato e contestualmente rigettare la richiesta avanzata dall'accusa di contestazione suppletiva essendo il termine di prescrizione del reato già ampiamente maturato).*

PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, sentenzan. 379/2025

Giudice: dott.ssa Giulia Proto

Imputato: E. S.

Sentenza di condanna in abbreviato

LESIONI PERSONALI – PERCOSSE – *NE BIS IN IDEM*

Riferimenti normativi: *art. 649 c.p.p.*

Ai fini della preclusione derivante dal principio del *ne bis in idem*, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale), nonché con riferimento alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (*Nel caso di specie, l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali aggravate in danno della suocera, nonostante una precedente condanna per il reato di percosse, in quanto il reato di cui all'art. 582 c.p. presenta un quid pluris rispetto a quello di percosse, prevedendo, tra i suoi elementi costitutivi, un evento naturalistico – “una malattia nel corpo o nella mente” – del tutto assente nel costrutto normativo dell' art. 581 c.p..*)

RAPINA AGGRAVATA DALL'USO DELL'ARMA

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 482/25 del 27/05/2025

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO; **Pubblico Ministero:** dott.ssa Erika MASETTI

Imputati: C.M.

RAPINA – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – CIRCOSTANZA AGGRAVANTE
DELL'USO DELL'ARMA – SIMULAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DI UN'ARMA.

Riferimenti normativi: *art. 628 co. 1 e 3 n. 1 c.p. e artt. 438 e ss. c.p.p.*

La semplice simulazione della disponibilità di un'arma non integra l'aggravante di cui all'art. 628, co. secondo, n. 3), c.p.. Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'arma, pur non essendo indispensabile che l'arma sia addirittura impugnata per minacciare è necessario che il reo sia palesemente armato, ovvero che l'arma sia portata in modo da poter intimidire, cioè in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli. *(Nel caso di specie il giudice, applicando i richiamati parametri, ha escluso la circostanza aggravante dell'uso dell'arma, in quanto la p.o. aveva rappresentato di non aver mai visto la pistola eventualmente detenuta dall'imputato, ma di averne semplicemente supposto la presenza sulla base di una protuberanza - che traspariva dalla maglietta dell'imputato - che poteva tuttavia essere stata creata ad arte dal C.M. anche solo con la mano).*

REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 414 del 14.02.2025, dep. il 14.02.2025

Giudice Est.: Dott. Andrea Giannone; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Mariella Fanuli V.P.O.

Imputato: G.P.

Incompetenza territoriale ex artt. 8, 21 e 23 c.p.p.

STAMPA - REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA - COMPETENZA - PERIODICO A DIFFUSIONE NAZIONALE CON EDIZIONI LOCALI - DIFFERENTI LUOGHI DI STAMPA - "LOCUS COMMISSI DELICTI" - INDICAZIONE

Riferimenti normativi: *artt. 595 c.p., 8 c.p.p., L. 8/02/1948, n. 47.*

La competenza per territorio, in caso di reati commessi con il mezzo della stampa, va determinata con riferimento al luogo di prima diffusione dello stampato, di regola coincidente con quello ove avviene la stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifichi l'immediata possibilità che esso venga letto da terzi, e quindi la sua diffusione, intesa in senso potenziale. *(Nel caso di specie, dunque, il giudice ha dichiarato la propria incompetenza poiché il quotidiano in cui erano riportate le presunte frasi diffamatorie era stato stampato in Modugno e, pertanto, nella circoscrizione del Tribunale di Bari.)*

REATI FALLIMENTARI

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 512 del 10/6/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Patrizia Ciccarese

Imputato: A.S.

Condanna ex artt. 438 ss., 533, 535 c.p.p.

REATI FALLIMENTARI – BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE –
INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI DEPOSITO EX ARTT. 16 CO.1 N. 3 E 220 L.FALL. –
CONCORSO DI REATI – ASSORBIMENTO

Riferimenti normativi: *artt. 216 co.1 n.2), 16 co.1 n. 3 e 220 legge fallimentare*

In tema di reati fallimentari, non sussiste il concorso tra il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili di cui all'art. 16, co. 1, n. 3 e 220 legge fall., ed il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, co. primo, n. 2, primo periodo, legge fall. e ciò anche nell'ipotesi in cui le condotte non riguardino i medesimi libri e scritture contabili, attesa la clausola di riserva contenuta all'art. 220 e l'identità dell'offesa che connota le due fattispecie.

(Nel caso di specie il giudice penale ha ritenuto assorbito il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili previsto dall'art. 220 legge fallimentare e contestato al capo 2) di imputazione nel reato più grave di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo 1), atteso che i fatti addebitati all'imputato a titolo di bancarotta si sostanziavano nella sottrazione e nella distruzione dei documenti e delle altre scritture contabili e fiscali obbligatorie e non essendo dunque il reato di omesso deposito di tale documentazione autonomamente punibile).

RIQUALIFICAZIONE DEL REATO DI CONCUSSIONE IN TRUFFA AGGRAVATA

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 919 del 02/04/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Patrizia Ciccarese

Imputato: B.D. + 1

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI – CONCUSSIONE – ELEMENTO OGGETTIVO - DIFFERENZE – TRUFFA AGGRAVATA – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’ – PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL’ERRORE ALTRUI.

Riferimenti normativi: *artt. 317-640-316-319 quater c.p.*

Il conducente di un mezzo di pubblico trasporto che, prospettando falsamente ai passeggeri la possibilità di usufruire del servizio di trasporto previa emissione di nuovi biglietti, si fa consegnare una somma di denaro, assicurando che verrà versata successivamente alla Compagnia di viaggio, non risponde del reato di concussione, difettandovi gli elementi della “costrizione” e della prospettazione di un male ingiusto; non risponde del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità perché i passeggeri effettuano il pagamento nella convinzione della liceità della richiesta dell’autista; non risponde di peculato mediante profitto dell’errore altrui poiché il conducente non profitta di un errore preesistente, in cui i soggetti passivi spontaneamente versano, ma induce gli stessi in errore; risponde invece di truffa aggravata dall’abuso di poteri.

(Fattispecie in cui l’autista consentiva ai passeggeri di effettuare il viaggio mediante l’acquisto di un nuovo titolo a prezzo maggiorato (ben consapevole dello spostamento della prenotazione da parte della Compagnia di viaggio e della impossibilità di emettere nuovi biglietti a causa delle restrizioni per Covid-19), il cui corrispettivo veniva incassato dallo stesso).

TRUFFA

Tribunale di Lecce, Sez. Mon., sentenza n. 613/2025 del 05/03/2025

Giudici: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Cira Intermite

Imputati: B.C.; A.O.

Condanna ex art. 533, 535 c.p.p.; Assoluzione ex art. 530 cpv c.p.p.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE– ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE DELITTUOSA – ARTIFICI E RAGGIRI – DOLO - INTEGRAZIONE REATO – DIFFERENZE CON L’INSOLVENZA FRAUDOLENTA

Riferimenti normativi: *art. 640 c.p.*

Di regola, l’inadempimento contrattuale non costituisce reato, bensì un semplice illecito civile, fonte soltanto di responsabilità per le restituzioni ed il risarcimento del danno, da far valere innanzi al giudice civile. Ci sono, tuttavia, delle eccezioni. Quando, infatti, il dolo iniziale ha influito sulla volontà negoziale di uno dei contraenti, quando cioè sapienti “*artifici*” e maliziosi “*raggiri*” dell’uno hanno convinto l’altro alla stipulazione di un contratto, che in altre circostanze non avrebbe firmato, allora è evidente che il fatto rivelerà tutta la sua natura ingannatoria e si potrà parlare di illecito penale, specificatamente del reato di truffa. A tal proposito, quando l’inadempimento contrattuale è l’effetto di un preconstituito proposito fraudolento, estrinsecatosi mediante artifici e raggiri, esso integra gli estremi della truffa e non già dell’insolvenza fraudolenta (*Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato l’imputato B.C. per il reato di cui all’art. 640 c.p. per aver utilizzato una carta di credito, poi risultata oggetto di falsificazione < attribuendo l’utilizzo ad un fantomatico soggetto rimasto sconosciuto, il quale si era premurato di contattare telefonicamente la struttura alberghiera adducendo di voler “fare un regalo” al B.C. mediante quel pagamento >, assurgendo tale circostanza ad elemento costitutivo dell’artificio e raggirato che sostanzia l’ipotesi di truffa, oggetto di contestazione; il Tribunale ha, invece, assolto A.O. dal reato di cui all’art. 640 cpv c.p. a lei ascritto per non aver commesso il fatto*).

TRUFFA PROCESSUALE

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, ordinanza di archiviazione del 26/5/2025

Giudice Est.: Dott. Marcello Rizzo; **Pubblico Ministero:** Dott. Alessandro PRONTERA

Indagato: M.V.

TRUFFA PROCESSUALE – DISPOSIZIONE PATRIMONIALE – NON CONFIGURABILITÀ.

Riferimenti normativi: *artt. 374 e 640 c.p.*

Non integra il reato di frode processuale, né altra fattispecie penalmente rilevante, la condotta di chi, in un giudizio civile o amministrativo, induca in errore il giudice mediante allegazione di atti o documenti falsi o ingannevoli, qualora il provvedimento ottenuto non costituisca un atto di disposizione patrimoniale ma sia espressione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto non integrato il reato di truffa processuale nella condotta dell'indagato che ha indotto o tentato di indurre in errore il giudice civile mediante allegazione di un contratto ingannevole o asseritamente ancora efficace, atteso che il provvedimento giudiziario non è espressione di libera gestione di interessi privati ma è esercizio della funzione giurisdizionale).*

- SETTORE CIVILE -

**AMMISSIBILITA' PROVA TESTIMONIALE SULLA DETERMINAZIONE
DEL LUOGO DI RESIDENZA**

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 1641 del 10/06/2025

Giudice: Dott.ssa Francesca Costa;
C.V. (ricorrente) c/ **INPS** (resistente)

DETERMINAZIONE DEL LUOGO DI RESIDENZA O DIMORA - LUOGO DELLA DIMORA DI FATTO ABITUALE - RILEVANZA ESCLUSIVA - RISULTANZE ANAGRAFICHE - VALORE PRESUNTIVO - PROVA CONTRARIA.

Riferimenti normativi: *art. 139 c.p.c.*

Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. *(Nella specie, il Giudice del Lavoro, sulla scorta della prova testimoniale, ha riconosciuto il diritto all'erogazione del Reddito di Cittadinanza affermando che la effettiva residenza anagrafica del nucleo familiare del ricorrente era quella emersa dall'istruttoria espletata e non quella risultante dai documenti anagrafici rilasciati dall'Ente).*

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1896 del 11/06/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo

A.S.C.S. (attore) c/ **A.** (convenuta)

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: *artt. 2041 e 2697 c.c.*

Il privato che abbia subito l'impovertimento e che esperisca l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di un ente pubblico è tenuto a provare l'assenza di giustificazione dello spostamento di ricchezza e di altre azioni esperibili a tutela del diritto; è tenuto inoltre a dimostrare l'esistenza del proprio impoverimento e il guadagno dell'ente, a prescindere dall'esistenza di un gradimento implicito o esplicito da parte dell'amministrazione. L'ente pubblico, di contro, può eccepire che tale arricchimento non sia stato voluto o che sussistano cause giustificative. Inoltre, nell'ipotesi di esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è irrilevante, di per sé sola considerata, l'utilità della prestazione espletata, sicché, eccettate la carenza da parte della convenuta, l'attore non è onerato dal dover provare la sua sussistenza.

ASSEGNO “AD PERSONAM”

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 1615 del 20/05/2024

Giudice Est.: Dott. Andrea Basta;

D.F.P. (ricorrente) c/ **M.D.G e I.N.P.S.** (resistenti)

IMPIEGO PUBBLICO - STIPENDI E ASSEGNI - PASSAGGIO DIRETTO DA UN’AMMINISTRAZIONE AD UN’ALTRA - CESSIONE DEL CONTRATTO - ASSEGNO “AD PERSONAM” - RIASSORBIMENTO NEI SUCCESSIVI AUMENTI RETRIBUTIVI

Riferimenti normativi: art. 10 del D.P.C.M. del 14.09.2015, art. 30 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001, art. 1406 c.c., art. 16 c. 1 della L. n. 246/2005

In caso di passaggio diretto di dipendenti da un ministero ad un altro *ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001*, riconducibile alla cessione del contratto di cui agli artt. 1406 e ss. c.c., vige la regola generale dell’applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento, salvi gli assegni “ad personam” attribuiti al fine di rispettare il divieto di “*reformatio in peius*” del trattamento economico acquisito, tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza; ne consegue che i menzionati assegni sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria. *(Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto al Tribunale che gli emolumenti denominati assegno personale non riassorbibile ed assegno “ad personam”, percepiti durante il periodo di impiego alle dipendenze della Provincia, gli venissero corrisposti anche dal Ministero della Giustizia al fine di garantirgli il mantenimento del (più elevato) trattamento retributivo percepito durante l’impiego alle dipendenze della amministrazione precedente. Il Giudice, applicando i principi suesposti alla vicenda in esame, ha rigettato il ricorso motivando che il ricorrente - che già percepisce un trattamento retributivo complessivamente superiore a quello percepito alle dipendenze della Provincia - non possa vantare alcun diritto al mantenimento dei due assegni oggetto di giudizio. Diversamente opinando, si darebbe luogo ad una disparità di trattamento economico nei confronti del personale del Ministero della Giustizia che svolge mansioni analoghe alle sue, mentre l’unico intento perseguito dal legislatore che è quello di evitare una “reformatio in peius”).*

ASSEGNO DI MANTENIMENTO NEL GIUDIZIO DI DIVORZIO

Tribunale di Lecce, II sez., ord. n. 16125/2024 del 8/10/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore;

C.A. (ricorrente) **c/ A.P.** (resistente)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - DEBENZA - TERMINE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA CHE PRONUNCIA IL DIVORZIO - FONDAMENTO - CONSEGUENZE

Riferimenti normativi: *art. 156 c.c., art. 5 l. 898/1970, l. 74/1987*

L'assegno di mantenimento, in favore di uno dei due coniugi in regime di separazione, è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio, la quale segna il venir meno del presupposto di detto mantenimento, cioè del vincolo matrimoniale; con la conseguenza che questa non comporta il venir meno dell'interesse al ricorso in Cassazione avverso la sentenza che riconosce e quantifica l'assegno di mantenimento. *(Nell'ambito del giudizio di divorzio, il Giudice, in sede di pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti, ai fini dell'assegno provvisorio "di mantenimento", a fronte di quanto previsto in sede di separazione ha avuto riguardo ad eventuali modifiche della condizione economica delle parti, successivamente intervenute, giustificatrici di una regolamentazione diversa da quella già in atto; ha ritenuto, quindi, che la condizione economica della ricorrente non fosse molto diversa da quella enunciata in sede di separazione e ha ritenuto non sussistenti, pertanto, salva ogni valutazione in ordine al vantato diritto ad un assegno divorzile, i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in via temporanea e urgente).*

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1169/2025 pubbl. il 11/04/2025

Giudice: Dott.ssa Viviana Mele;

A.A. + altri (attori) c/ **G.P** (convenuto)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI --- ORGANI LEGITTIMATI AD ESPRIMERE LA VOLONTÀ DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - SCADENZA DEI RELATIVI COMPONENTI DALL'INCARICO - PERMANENZA IN CARICA FINO ALLA LORO SOSTITUZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI - FONDAMENTO - FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: *artt. 14,19,36, 2385 c.c.; art.75 c.p.c.*

In tema di associazioni non riconosciute, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell'ente permangono in carica, in applicazione analogica dell'art. 2385 c.c. e salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto o dall'assemblea, fino alla sostituzione dei loro componenti, dovendosi presumere che tale "perpetuatio" sia conforme all'interesse dei membri di dette associazioni perché volta a consentire il normale funzionamento delle stesse. (Nel caso di specie, il Giudicante ha ritenuto che il convenuto avesse agito quale presidente, non essendovi stata alcuna elezione né essendovi stata condotta degli associati volta a contestarne la "perpetuatio").

COMPENSI PROFESSIONALI

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 163 del 19/01/2025

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

T.F. (attore) c/ **L.R.** (convenuto)

QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE – INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO PER COMPENSI PROFESSIONALI – EVENTUALE INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA PROPOSTA CON RITO ORDINARIO – COLLEGIALITA' DELLA DECISIONE PER CREDITI DERIVANTI DA ASSISTENZA PROCESSUALE

Riferimenti normativi: *artt.4 e14 d.lgs. 150/2011; art. 171 bis c.p.c..*

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. citato, può essere introdotta: a)con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c..

Purtuttavia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del già citato d.lgs. n. 150/2011, la domanda non è inammissibile, comportando come conseguenza la conversione del rito, ad opera del giudice, entro il termine di cui all'art. 171 *bis* c.p.c. Quand'anche il giudice non dovesse procedere in tal senso, la giurisprudenza è orientata per ritenere che si proceda con il rito ordinario.

CONTRATTO DI INVESTIMENTO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1746 del 29/05/2026

Giudice Est.: dott.ssa Manuela Pellerino;

M.S. (attore) **c/ C.E.** (convenuto)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO STIPULATO FUORI SEDE DA UN SOGGETTO NON QUALIFICATO COME PROMOTORE FINANZIARIO, NULLITÀ VIRTUALE PER VIOLAZIONE DI NORMA IMPERATIVA, DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME

Riferimenti normativi: *artt. 6, co. 2 quinquies, 2 sexies, 30, co. 1, 2, 3, 166 D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 1418 c.c., 2033 c.c.*

In tema di contratto di investimento, va riconosciuta natura di norma imperativa all'art. 166 del D. lgs 58/1998 che punisce penalmente la condotta di chi eserciti l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto all'Albo previsto dall'art. 31 TUF al fine di tutelare i risparmiatori, garantire la trasparenza nei mercati finanziari ed assicurare il rispetto delle regole del mercato da parte dei promotori finanziari. *(Nella vigenza della normativa innanzi citata, per come modificata dal D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015, ratione temporis applicabile alla fattispecie oggetto di scrutinio, il Giudice ha ritenuto che la stipula di un contratto di investimento, avente ad oggetto obbligazione estere, fuori sede mediante un soggetto non iscritto all'albo dei promotori finanziari comportasse la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, co. 1 c.c., per contrarietà a una norma imperativa. Conseguentemente, ha condannato la Banca convenuta alla restituzione delle somme versate dal cliente, detratto quanto da questi già percepito a vario titolo in relazione alle obbligazioni acquistate)*

**COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE
DELIBERAZIONI CONDOMINIALI**

Tribunale di Lecce, I sez. civile, sentenza n. 1620 del 21/05/2025

Giudice Est.: Dott. Alessandro Silvestrini

D. D., D. A., Z. F., M. A. S.r.l., P. & P. S.r.l. (attori) c/ C. M. R. (convenuto)

DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA'
DELLE DELIBERAZIONI – CRITERI

Riferimenti normativi: *art. 1136 c.c.*

La regola posta dall'art. 1136, 3° co., c.c., secondo la quale la deliberazione assunta dall'assemblea condominiale in seconda convocazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, va intesa nel senso che coloro che abbiano votato contro l'approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, atteso che l'intero art. 1136 c.c. privilegia il criterio della maggioranza del valore dell'edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la domanda e, per l'effetto, ha annullato la delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo, adottata, in seconda convocazione, con la maggioranza di 30 condomini (pari a 421,001 millesimi) e con il voto contrario di 18 condomini (pari a 539,917 millesimi)).*

DANNO DA AUTOLESIONE ALUNNO

Tribunale di Lecce, I sez., sentenzan. 1310 del 23/04/2025

Giudice Est.: Dott. Francesco Cavone;

D.R. +1 (attori) **c/M. +1** (convenuti)

DANNO CAGIONATO A SÉ STESSO DALL'ALLIEVO – RESPONSABILITA' DELL'ISTITUTO SCOLASTICO E DELL'INSEGNANTE – NATURA GIUDISICA – RESPONSABILITA' CONTRATTUALE – FONDAMENTO - CONSEGUENZE SUL PIANO DELLA DISTRIBUZIONE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: *artt. 1218 - 2048 c.c.*

Nel caso di danno cagionato dall'allievo a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante” (*Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la domanda attorea di risarcimento promossa dai genitori per il danno patito dal figlio minore a seguito di una caduta durante la gita scolastica, poiché gli stessi hanno omesso del tutto l'allegazione dell'inadempimento della controparte, limitandosi alla sola allegazione dell'affidamento del minore alla scuola durante la gita scolastica, con conseguente difetto assoluto di prova del relativo nesso causale, non essendo stata ricostruita la dinamica del sinistro che, se determinata da semplice disattenzione dell'allievo stesso, non implicherebbe alcuna responsabilità risarcitoria in capo al convenuto per evidente impossibilità per il personale scolastico presente di intervenire tempestivamente in via preventiva stante l'imprevedibilità dell'evento.*)

DECADENZA DALLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 873/2025 pubblicata il 18/03/2025

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella

P.S. (ricorrente)/B.C. (resistente)

FAMIGLIA – PERSONE – DECADENZA DALLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Riferimenti normativi: *art. 30 Cost., l. 54/2006, art. 330 c.c.*

In tema di esercizio della responsabilità genitoriale, sebbene la l. 54/2006 abbia posto come regola l'affido condiviso del minore, in ossequio al principio di bigenitorialità, nelle ipotesi in cui il giudice rilevi un grave inadempimento dei doveri genitoriali (art. 30 Cost.), accompagnato da un atteggiamento remissivo e di abbandono, in grado di cagionare grave pregiudizio allo sviluppo psico – fisico del minore, ha facoltà di pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 330 c.c. . *(nel caso di specie, il giudice ha accolto la domanda proposta dalla madre del minore, con cui ha chiesto che fosse pronunciata, per il padre, la decadenza dalla responsabilità genitoriale, avendo valutato il grave inadempimento posto in essere dal resistente in ordine alle responsabilità genitoriali gravanti su sé medesimo, oltre all'adesione dello stesso alla domanda di pronuncia della decadenza).*

DIRITTO ALLA INDENNITÀ COVID 19

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 3892 dell'8/12/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane;
C.C.V. (ricorrente) c/ **INPS** (resistente)

INDENNITÀ COVID 19 – LAVORATORE STAGIONALE NEI SETTORI PRODUTTIVI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *art. 29 del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020, convertito in Legge n. 27/2020, art. 84, commi quinto e sesto, del Decreto Legge n. 34 del 19/5/2020, convertito in Legge n. 77/2020 e art. 2, commi primo e secondo, del Decreto del Ministero del Lavoro n. 12 del 13/7/2020*

La erogazione della speciale indennità Covid 19 per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 nei confronti dei lavoratori stagionali nei settori produttivi del Turismo e degli stabilimenti termali è subordinata, previa presentazione di domanda amministrativa all'Ente previdenziale, al possesso di determinati requisiti: a) cessazione involontaria del rapporto lavorativo nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2019 e il 17 Marzo 2020; b) assenza di titolarità di pensione, di rapporto di lavoro dipendente e di NASPI; c) durata minima del rapporto lavorativo cessato di trenta giornate lavorative complessive; d) titolarità nell'anno 2018 di un contratto nei settori produttivi del Turismo e degli stabilimenti termali per almeno trenta giornate lavorative. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad accertare il diritto del ricorrente ad ottenere la indennità Covid 19 per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento alla richiesta di accertamento del diritto per i mesi di Aprile e Maggio 2020 poiché parte ricorrente non ha allegato e documentato la presentazione della domanda amministrativa all'Istituto previdenziale e ha rigettato il ricorso con riferimento alla richiesta di accertamento del diritto alla speciale indennità Covid 19 per il mese di Marzo 2020 in quanto non risulta che il ricorrente abbia intrattenuto nel corso dell'anno 2018 rapporti lavorativi nei settori produttivi del Turismo e degli stabilimenti termali per almeno trenta giornate lavorative).*

DIRITTO ALLA INDENNITÀ DI VIGILANZA IN MISURA INTEGRALE

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 1522 dell'11/5/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane;

B.G., G.I., M.A.M., M.S., S.A., T.L., T.S.T.E., (ricorrenti) c/ **COMUNE DI LECCE** (resistente)

**DIRITTO ALLA INDENNITÀ DI VIGILANZA IN MISURA INTEGRALE – PERSONALE
DIPENDENTE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - ESCLUSIONE**

Riferimenti normativi: *art. 5 della Legge n. 65/1986, art. 37, co. 1, lett. b), secondo periodo, del CCNL 6/7/1995 Regioni e Autonomie Locali e art. 6, commi nono e decimo, del CCNL 14/9/2000 Regioni e Autonomie Locali*

La indennità di vigilanza nei rapporti di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego spetta in misura proporzionale in ragione della durata ridotta della prestazione lavorativa poiché tale indennità non rientra nei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti o ad istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, bensì tra le competenze fisse e periodiche del trattamento economico. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad accertare il diritto dei ricorrenti a percepire per intero l'indennità di vigilanza di cui all'art. 37, co. 1, lett. b) secondo periodo, del CCNL 6/7/1995 Regioni e Autonomie Locali, ha ritenuto non sussistente il diritto invocato dalle parti ricorrenti in quanto il dipendente ha diritto alla indennità di vigilanza in misura proporzionata all'orario di lavoro espletato e non in misura integrale secondo il principio espresso recentemente dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 15540 dell'1/6/2023).*

DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE UNITA' DUBLINO

Tribunale di Lecce, Sez. Immigrazione, decreto del 20/05/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

K.A.S. (ricorrente) c/ **U.D.** (resistente)

IMMIGRAZIONE – DOMANDA DI ASILO – UNITA' DUBLINO – COMPETENZA STATO MEMBRO – VIOLAZIONE OBBLIGHI INFORMATIVI

Riferimenti normativi: *artt. 4 e 5 Regolamento n. 604/2013 UE (Reg. Dublino III), Regolamento UE, c.d. Eurodac, n. 603 del 2013*

Gli artt. 4 e 5 del Regolamento UE N. 604/2013 prevedono un sistema di garanzie a contenuto partecipativo – informativo, al fine di assicurare al richiedente protezione internazionale una consapevole partecipazione alla procedura determinativa dello Stato membro competente a esaminare la sua domanda. Ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5, è necessaria la consegna al richiedente dell'opuscolo c.d. comune di cui all'art. 4, non surrogabile da quella dell'opuscolo di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008, non potendosi ovviare all'inosservanza delle garanzie previste dalle predette disposizioni attraverso una conoscenza acquisita aliunde dall'interessato, poiché in tal modo si frustrerebbe l'esigenza di uniforme trattamento dello straniero in tutto il territorio dell'Unione, che è alla base della norma eurolunitaria. La mancata consegna dell'opuscolo comporta, pertanto, la nullità del provvedimento di trasferimento adottato all'esito della procedura, a nulla rilevando la mancata allegazione e dimostrazione, da parte dell'interessato, di uno specifico *vulnus* al suo diritto di azione e difesa in giudizio. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato da un cittadino afghano fosse stato adottato in violazione degli obblighi informativi di cui al Reg. 604/13 UE, non avendo l'Amministrazione convenuta dato prova di aver consegnato al richiedente l'opuscolo informativo di cui all'art. 4 del predetto Reg. e, conseguentemente, ha riconosciuto la competenza dell'Autorità italiana all'esame della domanda di protezione internazionale).*

ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE E TRASPORTO AEREO

Tribunale di Lecce, II sez. civile, sentenza n. 1740/2025 del 29/05/2025

Giudice Est.: Dott. Antonino IERIMONTI;

L. M. e D.F.G. (appellante) **c. R.D.** (appellata)

Riferimenti normativi: *art. 37 c.p.c.; Reg. CE n. 261/04; Reg. UE n. 1215/2012; art. 33 della Convenzione di Montreal.*

Per l'individuazione del giudice competente in una controversia relativa alla compensazione pecuniaria per ritardo nel trasporto aereo subito da acquirenti domiciliati in Italia, anche in presenza di una clausola di proroga della giurisdizione nel contratto con la compagnia aerea, si applicano i criteri dell'art. 33 della Convenzione di Montreal. La giurisdizione si radica in Italia sia per il criterio del luogo di destinazione del volo, sia per quello del luogo dello stabilimento del vettore che ha concluso il contratto, che coincide, in caso di acquisto on line, con il domicilio degli acquirenti, dove si perfeziona il contratto e avviene il pagamento del corrispettivo. *(Nella fattispecie in esame il Giudice ha ritenuto che, atteso che i biglietti aerei sono stati acquistati telematicamente dagli appellanti domiciliati in Italia, in accoglimento del primo motivo di appello e in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la Giurisdizione del Giudice Italiano, avendo in tal senso gli attori correttamente proposto il giudizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace italiano).*

EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO

Tribunale di Lecce, III sez., ord. del 18.04.2025

Giudice Est.: Dott.ssa A. Capone;

F.G. (creditriceecedente) **c/ R.G.** (debitore esecutato)

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE – EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO – INIZIO DELL'ESECUZIONE – NOTIFICA

Riferimenti normativi: art. 497 cpc

“Il termine previsto dall'art 497 cpc per la cessazione dell'efficacia del pignoramento, decorre dal momento in cui il pignoramento è stato compiuto, vale a dire dal momento in cui viene a perfezionarsi la notifica dello stesso nei confronti del debitore” *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l'opposizione all'esecuzione, ritenendo che non fosse decorso il termine di gg 45 previsto dalla legge, in considerazione del fatto che, nel caso previsto all'art 497 cpc, si deve fare riferimento al momento in cui il pignoramento è stato compiuto, vale a dire al momento in cui viene a perfezionarsi la notifica dello stesso nei confronti del debitore).*

EFFICACIA DEL PRECETTO

Tribunale di Lecce, III sez., ord. del 18.04.2025

Giudice Est.: Dott.ssa A. Capone;

F.G. (creditrice procedente) **c/ R.G.** (debitore esecutato)

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE – EFFICACIA DEL PRECETTO – INIZIO DELL'ESECUZIONE

Riferimenti normativi: art. 481 cpc

“Quanto alla cessazione dell’efficacia del precetto ex art 481 cpc, deve farsi riferimento al momento in cui il creditore si è attivato per dare inizio all’esecuzione, e non al momento in cui la notifica si è compiutamente perfezionata per il debitore.” *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l’opposizione all’esecuzione, ritenendo che non fosse decorso il termine di gg 90 previsto dalla legge, in considerazione del fatto che, nel caso previsto all’art 481 cpc, si deve fare riferimento al momento in cui il creditore si è attivato per dare inizio all’esecuzione, e non al momento in cui la notifica si è compiutamente perfezionata per il debitore).*

**ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE
PRESTAZIONI SANITARIE**

Tribunale di Lecce, sez. Lav., ord. n. 14852/2021 del 31/03/2021

Giudice Est.: Dott. Notarangelo Luca;

M.D.G. (ricorrente) c/ **ASL LECCE** (resistente) c/ **REGIONE PUGLIA** (resistente)

ASSISTENZA OBBLIGATORIA – ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE – MALATTIE RARE – DIRITTO ALLA SALUTE – ESERCIZIO DEL DIRITTO – TUTELA – ESCLUSIONE.

Riferimenti normativi: *art 32 cost., art. 5 co. 1 d.lgs. 124/1998, art. 700 c.p.c*

Va riconosciuto il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie a prescindere dalla circostanza della residenza del richiedente in una regione dotata di un centro autorizzato per la diagnosi e la cura della malattia rara da cui lo stesso è affetto, poiché sarebbe inaccettabile l'esclusione dall'esercizio del diritto in parola – il quale è assistito dalla copertura dell'art. 32 cost. – dei residenti in regioni sprovviste di centri autorizzati. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio cautelare ante causam, ha riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita in favore del ricorrente del farmaco curativo della malattia rara da cui lo stesso era affetto, ritenendo infondate le deduzioni della Asl secondo le quali per l'esercizio del diritto il ricorrente si sarebbe dovuto recare in altre regioni - dotate di centri autorizzati per la diagnosi e la cura della malattia rara - al fine di ottenere il rinnovo del piano terapeutico personalizzato necessario per l'erogazione del farmaco.)*

IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER REVOCA DEL CONSENSO ALLA SEPARAZIONE CONSENSUALE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 144 del 27/02/2025

Giudice Est.: Dott. Alessandro Carra;
V. M. e G. C. (ricorrenti)

SEPARAZIONE CONSENSUALE – REVOCA DEL CONSENSO – IMPROCEDIBILITÀ

Riferimenti normativi: *art. 150 c.c.; art. 158 c.c.*

La revoca del consenso alla separazione consensuale, che intervenga prima dell'udienza di comparizione, determina l'improcedibilità del ricorso per separazione consensuale. La revoca del consenso da parte di uno dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, costituito dall'intesa tra le parti, quale atto unitario ed essenzialmente negoziale, in quanto espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente; talché, rispetto al citato atto, unitario ed essenzialmente negoziale, la pronuncia del giudicante è rivolta, unicamente, ad attribuire efficacia, dall'esterno, all'accordo stipulato dai coniugi. D'altra parte, la stessa disciplina sostanziale configura due ipotesi, ben distinte e tra loro alternative, di separazione giudiziale tra i coniugi e quella della separazione consensuale, ciascuna di esse fondata, a sua volta, su differenti presupposti. Da ciò, ne discende l'inammissibilità di un'eventuale "trasformazione" della domanda di separazione consensuale in domanda di separazione giudiziale.

INAMMISSIBILITÀ DELLA QUERELA DI FALSO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1690/2025 pubblicata il 27.05.2025

Presidente: dott.ssa Cinzia Mondatore, **Giudice:** dott.ssa Francesca Caputo, **Giudice Est.:** dott. Michele Grande

S.O. (attore) c/ **B.M.S.P.A.** (convenuto)

QUERELA DI FALSO – INAMMISSIBILITÀ – ABUSIVO RIEMPIMENTO CONTRA PACTA

Riferimenti normativi: artt. 221 ss. c.p.c.

Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore. Qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento contra pacta e, quindi, di inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. *(Nel caso di specie, il Tribunale, oltre ad aver rigettato la querela di falso ritenendola infondata poiché avente ad oggetto un documento già compilato al momento della sua sottoscrizione senza alcun abusivo riempimento, ad abundantiam ha altresì prospettato la possibile soluzione nell'ipotesi in cui si fosse trattato di abusivo riempimento; in particolare, se così fosse stato, la querela di falso sarebbe stata, ad ogni modo, inammissibile in quanto volta a dimostrare la violazione dell'accordo sulle modalità di riempimento del foglio sottoscritto, e non la falsità del documento).*

INCAPACITA' NATURALE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 273 del 27/01/2025

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

D.M. (attore) **c/ C.B. s.p.a. e D.F.M.** (convenuti)

CONFIGURABILITA' DELL'INCAPACITA' NATURALE NELLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI

Riferimenti normativi: *artt. 428 e 1337c.c.*

Ai fini della configurabilità dell'incapacità naturale e della conseguente nullità del negozio giuridico stipulato dall'incapace, *ex art. 428 c.c.*, non è necessaria la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente che le capacità siano ridotte in modo da impedire ovvero ostacolare la valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e la formazione della volontà cosciente. A ciò si aggiunga che, nel caso in cui si tratti di contratto, è necessario altresì il requisito della malafede degli altri contraenti.

INDEBITO INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., Sentenza n. 1748/2025 del 17/06/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane

D.I. (ricorrente) c/ INPS (resistente)

INDEBITO INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO - RIPETIBILITA' EX ART. 2033 C.C. DELLA PRESTAZIONE PERCEPITA DURANTE IL RICOVERO A CARICO DELL'ERARIO PRESSO UNA CASA DI CURA CHE GARANTISCE ASSISTENZA CONTINUA E COMPLETA

Riferimenti normativi: *art.1, L. N. 18/1980*

In tema di indennità di accompagnamento, qualora la percipiente sia ricoverata presso una Casa di Cura con totale rimborso da parte dell'INPS della quota di retta posta a suo carico, il ricovero deve ritenersi sostanzialmente gratuito, con conseguente applicabilità per analogia dell'art. 1, c. 3, della L. n. 18 del 1980; pertanto, qualora la Casa di Cura fornisca un servizio tale da garantire un'assistenza continua in relazione a tutti gli atti della vita quotidiana e, quindi, tale da escludere la necessità della presenza di familiari e/o di terzi, l'indennità di accompagnamento non spetta e il relativo indebito, considerato che il mancato ricovero gratuito in istituto di cura non costituisce elemento costitutivo del diritto all'indennità di accompagnamento bensì condizione per la sua erogazione (e, quindi, devono ritenersi non applicabili i principi in materia di indebito assistenziale, elaborati con riferimento alle ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione), è ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., dovendo escludersi che, in presenza di un'assistenza continua, completa e gratuita, mancando i presupposti stessi dell'indennità di accompagnamento, potesse ingenerarsi nell'interessata l'affidamento sulla liceità della sua erogazione. *(Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda volta ad accertare l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento durante il periodo in cui la pensionata era ricoverata presso una comunità socio-riabilitativa che le garantiva assistenza completa e continua, con retta per il 70% a carico della ASL e per il 30% a carico dell'assistita, alla quale quanto versato a tale titolo era stato integralmente e mensilmente rimborsato dall'INPS in ragione del riconoscimento del contributo c.d. "Long Term Care", ritenendo che il ricovero debba considerarsi gratuito).*

INTERDIZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - DISCRIMEN

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1490/2025 del 12/05/2025

Giudice rel.: Dott.ssa Caterina Stasi;

B.M./B.S. (attori) + c/ **N.A.** (convenuti)

INTERDIZIONE – AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – DISCRIMEN – CRITERIO FUNZIONALE

Riferimenti normativi: *artt. 414 e 427 del c.c.; art. 714 c.p.c.*

Nei procedimenti di interdizione, ove occorre dunque valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitudine – ovvero sia rappresenti uno stato di malattia duratura, anche se non necessariamente irreversibile – il *discrimen* tra *amministrazione di sostegno* ed *interdizione* deve essere individuato sulla scorta di un criterio funzionale, avendo riguardo, cioè, al tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario e non considerando solo il criterio quantitativo relativo al grado di incapacità manifestato dal soggetto (*Nel caso di specie, il Collegio, nell'ambito di un giudizio volto ad una pronuncia di interdizione, ha ritenuto che la misura dell'amministrazione di sostegno non fosse idonea ai fini di un'adeguata tutela del soggetto incapace, tenuto conto sia del suo patrimonio sia della circostanza per la quale l'interdicendo risultasse del tutto incapace di provvedere autonomamente anche ai bisogni personali più elementari*).

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NEL RITO DEL LAVORO

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenzan. 613 del 22/02/2025

Giudice Est.: Dott. GIOVANNI DE PALMA;

D.R. (ricorrente) c/ **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (resistenti)

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NEL RITO DEL LAVORO

Riferimenti normativi: art. 2948 c-c-

Affinché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza legale, non necessariamente effettiva, dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario. L'onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava, poi, su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione. *(Nella vicenda in esame, in difetto di indicazioni in ordine alla data di notifica del ricorso introduttivo promananti dalla parte ricorrente, gravata dal relativo onere di allegazione e prova, non vi è modo di retrodatare l'effetto interruttivo della prescrizione scaturente dalla notifica di tale atto oltre la data della costituzione in giudizio della parte convenuta).*

INVESTIMENTO DEL PEDONE: ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI PREVENIRE L'EVENTO

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1510/2025 pubbl. il 13/05/2025

Giudice: Dott. Mario Cigna

D.M. e G.M. (attori) c/ L.P. , A. SpA, O.D. (convenuti) e I.A. SpA (terza chiamata)

CIRCOLAZIONE STRADALE – ATTRAVERSAMENTO PEDONE – ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ – IMPOSSIBILITÀ DI EVITARE L'EVENTO - PROVA LIBERATORIA

Riferimenti normativi: *art. 2054 c.c.*

In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti; tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la domanda risarcitoria formulata dal conducente di un motoveicolo relativamente ai danni, alla persona e materiali, riportati in conseguenza della caduta cagionata dall'improvviso attraversamento di un pedone; in particolare, il Giudice, sulla scorta della istruttoria espletata, ha ritenuto che il sinistro in questione fosse imputabile esclusivamente alla condotta imprudente ed imperita del pedone, per avere quest'ultimo attraversato la strada nonostante il semaforo pedonale proiettasse luce rossa, rilevando invece come alcun profilo di responsabilità fosse imputabile al motociclista atteso che quest'ultimo, pur tenendo una condotta di guida consona ai luoghi, non aveva potuto evitare l'impatto).*

ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COOMERCIANTI – IVS

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 504 del 12/02/2025

Giudice Est.: Dott. GIOVANNI DE PALMA;

L.C. (ricorrente) c/ **INPS.** (resistente)

ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COOMERCIANTI - IVS

Riferimenti normativi: *L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, co. 203;*

L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, ai fini della iscrizione nella Gestione Commercianti IVS di INPS, consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività. Altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante, costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una, che con l'altra qualificazione del rapporto stesso. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato il ricorso sul presupposto che il ricorrente non abbia dimostrato in corso di causa di aver svolto lavoro subordinato alle dipendenze della società riconducibile ai familiari, emergendo, invece, l'assenza di vincoli di subordinazione, nonché la titolarità di poteri di controllo nei confronti di altri dipendenti.)*

ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCianti – SOCIO SRL

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 656 del 26/02/2025

Giudice Est.: Dott. GIOVANNI DE PALMA;

V.G. (ricorrente) c/ **INPS.** (resistente)

ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCianti -DEI COLLABORATORI FAMILIARI

Riferimenti normativi: *L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, co. 203;*

Ai fini dell'iscrizione obbligatoria nella gestione commercianti del collaboratore familiare di una società a responsabilità limitata, è necessario che sussista un'effettiva e continuativa prestazione lavorativa, caratterizzata da abitudine e prevalenza nell'attività d'impresa. L'onere della prova circa l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa grava sull'ente previdenziale; in mancanza di prova idonea, l'avviso di addebito contributivo risulta infondato e deve essere annullato, anche se il titolare risulti iscritto come "non attivo". *(Nel caso di specie l'obbligo contributivo per collaboratori familiari in società di capitali richiede la prova concreta dell'attività lavorativa continuativa. L'iscrizione "non attiva" della titolare non può giustificare da sola l'addebito contributivo, dovendo l'ente previdenziale deve sempre fornire la prova specifica del presupposto contributivo, specialmente in fase di opposizione.)*

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI LAVORATORI AGRICOLI

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 501 del 12/02/2025

Giudice Est.: Dott. GIOVANNI DE PALMA;

T.N. (ricorrente) c/ **INPS** (resistenti)

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI LAVORATORI AGRICOLI – CANCELLAZIONE

Riferimenti normativi: *D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 9.*

Il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie data dall'attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti, altresì, dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi. Qualora l'I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la domanda di reinscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli conseguente al disconoscimento da parte di INPS delle giornate lavorative asseritamente prestate dal bracciante, ritenendo non assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio su di lui gravante che si è avvalso di testimoni a loro volta coinvolti in analoghi giudizi aventi ad oggetto il disconoscimento di prestazioni in agricoltura con la stessa parte datoriale).*

MANDATO E MEDIAZIONE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 163 del 19/01/2025

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

T.F. (attore) c/ **L.R.** (convenuto)

DIFFERENZA TRA ATTIVITA' DI MEDIAZIONE E MANDATO – PROVVISORIO DEL MANDATARIO E DEL MEDIATORE – MOMENTO DI MATURAZIONE DEL COMPENSO

Riferimenti normativi: *artt. 1754 e 2950 c.c.*

È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, delineando come caratteristica essenziale della figura l'imparzialità.

Nello specifico, in tema di contratti la mediazione va tenuta distinta dal conferimento di un mandato poiché essa dà diritto al compenso, "*id est*" alla provvigione, giusta il disposto dell'art. 1755 c.c., solo se l'affare si è concluso, mentre il mandato è semplice attività, negoziale o pre-negoziale, nell'interesse del mandante. La differenza che ne deriva è che mentre il mandatario ha l'obbligo di eseguire l'incarico ricevuto ed ha diritto a ricevere il compenso pattuito indipendentemente dal risultato raggiunto, il mediatore ha la mera facoltà di attivarsi per mettere in relazione le parti ed ha diritto alla provvigione solo se provoca la conclusione dell'affare.

MANSIONI SUPERIORI – CCNL ALIMENTARI

Tribunale di Lecce, Sez. L., sentenza n. 1325 del 9/05/2025

Giudice Est.: Dott. Amato Carbone;

M.D. (ricorrente) c/ **P.M. di M.V.** (resistente)

CCNL ALIMENTARI – ATTIVITA' DI PASTAIO/AIUTO PASTAIO – MANSIONI SUPERIORI – LIVELLO III (PASTAIO) e LIVELLO IV (AIUTO PASTAIO) – DIFFERENZA TRA LIVELLI – PROCEDIMENTO TRIFASICO – DIFFERENZE RETRIBUTIVE

Riferimenti normativi: *art. 2103 c.c., CCNL Alimentari art. 21*

La differenza tra il III livello (superiore) e IV livello (inferiore) del CCNL Alimentari, rispettivamente tra pastaio e aiuto pastaio, risiede sostanzialmente nel grado di autonomia operativa con la quale il dipendente esercita le sue mansioni: direzione più o meno generica a seconda che si rientri nel livello III o livello IV; inoltre, nel Livello III viene menzionato il coordinamento dell'attività di altri lavoratori. *(Nel caso di specie, il Tribunale – nell'ambito di un giudizio volto al riconoscimento delle mansioni superiori nell'ambito del CCNL Alimentari con attribuzione del livello superiore III corrispondente alla figura di Pastaio, in luogo del livello inferiore IV corrispondente alla figura di Aiuto Pastaio – ha escluso, mediante l'applicazione del c.d. procedimento trifasico, l'attribuzione del livello superiore, sulla base della dirimente circostanza secondo cui il dipendente non aveva una sostanziale autonomia operativa nello svolgimento delle sue mansioni, le quali erano sottoposte a precise e specifiche indicazioni da parte del datore di lavoro; ad es. impasto già preparato e predisposto dal datore di lavoro, indicazioni specifiche del datore di lavoro sulla esatta quantità e tipologia di farina da utilizzare per la preparazione dell'impasto, dipendente che si occupava solo di posare l'impasto sul nastro trasportatore etc.).*

NOTIFICA A MEZZO PEC

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 3509/2022 del 07/12/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Luisa Santo;

F.R. (ricorrente) c/ **AGENZIA DELLE ENTRATE** (resistente) c/ **INPS** (resistente)

NOTIFICAZIONE - NOTIFICAZIONE PEC DA PARTE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
- INDIRIZZO DEL MITTENTE NON RISULTANTE NEI PUBBLICI REGISTRI -
CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *art. 60 d.p.r. 600/1973, art. 3 – bis l. 53/1994.*

In tema di notificazioni a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, trova applicazione l'art. 60 d.p.r. 600/73 il quale prevede che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, inviando l'atto all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo pec del mittente. Ne consegue che, trattandosi di disposizione speciale, non trova applicazione l'art. 3-bis della L. n. 53/94, secondo cui anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri. Tale ultima norma, infatti, è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento, ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente circa la nullità e/o inesistenza della notifica dell'intimazione impugnata in quanto trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non registrato presso l'IPA).*

**NUOVA RELAZIONE AFFETTIVA E OBBLIGO DI ASSISTENZA A
CARICO DELL'ALTRO CONIUGE**

Tribunale di Lecce, II Sez., ord. del 01/04/2025

Giudice Est.: Dott. Michele Grande

M.M. (attore) c/ **P.A.** (convenuto)

FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE – NUOVA RELAZIONE AFFETTIVA –
ASSEGNO DI MANTENIMENTO – REVOCA – LEGITTIMITA'

Riferimenti normativi: *art. 5, co. 100, L. 898/1970*

In tema di provvedimenti economici relativi ai coniugi, la formazione, durante lo stato di separazione, di un nuovo aggregato familiare di fatto, ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, determina il venir meno del diritto alla contribuzione periodica, attesa la rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale (*Nel caso di specie, il giudice relatore ha disposto la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della coniuge beneficiaria, avendo costei intrapreso, a seguito della separazione, una stabile convivenza con altro partner, peraltro allietata dalla nascita di un figlio, ciò sebbene il convivente di fatto sia successivamente deceduto*).

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 707/2025 del 5/3/2025

Giudice Est.: Dott. Francesco Ottaviano;

P.N. + V.D. (attori) **c/ M.S. spa** (convenuta)

CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A PRIMA RICHIESTA –
CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA – PRINCIPIO DI ACCESSORIETÀ

Riferimenti normativi: *artt. 1322, 1936, 1957 c.c.*

L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima o semplice richiesta” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorieta che caratterizza il contratto di fideiussione. *(Nel caso di specie P.N. e V.D. avevano eccepito la nullità del contratto di fideiussione in considerazione del fatto che le sue clausole sarebbero riproductive dello schema uniforme ABI, censurato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005. Il Giudice, nel rigettare tale eccezione, ha provveduto a riqualificare la garanzia prestata da V.D. quale contratto autonomo di garanzia, evidenziando, in particolare, come deponga in tal senso l’inserimento nel contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima o semplice richiesta”, di per sé incompatibile con il principio di accessorieta caratterizzante il contratto di fideiussione.)*

OPPOSIZIONE A PRECETTO – APPELLO

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 1422/2025 del 06/05/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Annafrancesca Capone;

M.E.F. (appellante) **c/P.V.** (appellata)

APPELLABILITA' SENTENZA PRONUNCIATA SECONDO EQUITÀ' – VALORE DELLA CAUSA – IRRILEVANZA SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE

Riferimenti normativi: *artt. 309 c.p.c.; 113 c.p.c.; 114 c.p.c.; 10 c.p.c.; 14 c.p.c.*

Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, co. 3, c.p.c., occorre assumere a riferimento non già il contenuto della decisione, ma il valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 c.p.c. e ss.: ove l'attore abbia formulato dinanzi al Giudice di Pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento Euro, accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c..

Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c., sicché nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione. *(Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato inammissibile l'appello poiché l'appellante non ha eccepito la violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, né aveva richiesto in primo grado una diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di giustizia").*

OPPOSIZIONE A PRECETTO

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 1089/2025 del 3/4/2025

Giudice Est.: Dott. Francesco Ottaviano;

D.L.N. (attore) c/ **C.G.** + **ADER** (convenuto)

COMPENSAZIONE SPESE DI LITE – MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Riferimenti normativi: *art. 92, co. 2, c.p.c.*

Ove all'esito del giudizio il convenuto, rimasto contumace, venga dichiarato soccombente, lo stesso dovrà, in ogni caso, essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa, giacché la circostanza che assume rilievo ai fini della determinazione della soccombenza è il comportamento tenuto dalla parte prima del processo, avendo il convenuto costretto l'avversario a rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. *(Nel caso di specie il Giudice di prime cure aveva stabilito la compensazione delle spese di lite. Il Giudice d'appello, nel riformare sul punto la statuizione del Giudice di Pace, ha evidenziato come la condanna alle spese processuali debba essere disposta per il solo fatto di essere risultati soccombenti in un giudizio, non rappresentando la mancata costituzione in giudizio un'eccezionale ragione in considerazione della quale può procedersi alla compensazione delle spese di lite.)*

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 1005/2025 del 27/3/2025

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;
V.A. + D.G.S. (attori) c/ **O.S. srl** (convenuta)

RIMBORSO DEI PRESTITI - PIANO DI AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE” – EFFETTI ANATOCISTICI

Riferimenti normativi: *art. 1283 c.c.; art. 117 TUB.*

La caratteristica di un piano di rimborso graduale del finanziamento (cd. “alla francese”), formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un’illegitima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull’ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, con la conseguenza che, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare, né direttamente, né indirettamente, alcun effetto anatocistico vietato dall’art. 1283 c.c. (*Nel caso di specie V.A. e D.G.S. avevano eccepito l’applicazione di interessi anatocistici calcolati con il metodo c.d. “alla francese”, in violazione dell’art. 117 TUB. Il Giudice, nel rigettare tale eccezione, ha evidenziato come tale metodo di ammortamento non possa generare effetti anatocistici, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata con esclusivo riferimento all’ammontare del debito residuo del periodo precedente, non costituendo gli interessi passivi delle rate pregresse base di calcolo della rata corrente.*)

PENSIONE DI REVERSIBILITA' E FIGLI MAGGIORENNI SUPERSTITI

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 748 del 12/03/2025

Giudice Est.: Dott. GIOVANNI DE PALMA;

V.T. (ricorrente) **c/ INPS.** (resistente)

PENSIONE DI REVERSIBILITA' – FIGLIO ULTRADICIOTTENNE SUPERSTITUTE – REQUISITO DI INABILITA' – SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA MORTE DEL GENITORE CONVIVENTE.

Riferimenti normativi: *L. n. 222 del 1984, art. 8.*

In tema di pensione di reversibilità, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultra diciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante, qualora insorga successivamente. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto il ricorso sul presupposto che il ricorrente, già al momento del decesso del padre, risultasse affetto da patologie invalidanti tali da comportarne la condizione di inabile ai sensi dell'art. 8 L. n. 222/8.)*

PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ CONCORRENTE E PARITARIA

Tribunale di Lecce, I Sez. Civile, sentenza n. 1743/2025, pubbl. il 29/05/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele

Parti: Q.V. (attore) c/ U.A. e C.C. (convenuti)

RESPONSABILITÀ PER DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

Riferimenti normativi: art. 2054 c.c.

In materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, co. 2, c.c. opera non soltanto nei casi in cui sia accertato l'evento dannoso ma permanga incertezza sulla misura della colpa dei conducenti, bensì anche quando non sia possibile individuare la specifica condotta causalmente rilevante, sicché ciascun conducente è tenuto a rispondere nella stessa misura. *(Nel caso in esame, il Tribunale, ha ritenuto integrati i presupposti per l'applicazione dell'art. 2054, co. 2 c.c. in quanto, da un lato, non è stato possibile stabilire con certezza i punti d'urto, la visibilità di cui godevano entrambe i conducenti coinvolti nell'incidente né la velocità dei mezzi essendo state dedotte dalle parti del giudizio dinamiche ricostruttive del sinistro differenti e, dall'altro, l'attore non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso atteso che, pur avendo il conducente del veicolo antagonista l'obbligo di prestare la precedenza, sussisteva in capo all'attore stesso il dovere di moderare la velocità in ragione dello stato dei luoghi – strada stretta, presenza di numerose curve e di plurimi accessi lungo la carreggiata).*

RECUPERO COATTIVO DI AIUTI COMUNITARI

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sentenza n. 1117 del 07/04/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Silvia Saracino

G.M.A. (attore) c/ **Regione Puglia** (convenuto)

AIUTI COMUNITARI – EROGAZIONI NELL’AGRICOLTURA – RECUPERO COATTIVO –
PRESCRIZIONE – RIPETIZIONE DELL’INDEBITO

Riferimenti normativi: *R.D. n. 369/1910, art. 2946 c.c.*

In materia di recupero coattivo di aiuti comunitari nell’ambito delle erogazioni in agricoltura, lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile. La prescrizione del diritto alla restituzione degli’importi anticipati è assoggettata alla disciplina generale della ripetizione dell’indebitto, in virtù della quale trova applicazione l’ordinario termine decennale previsto dall’art. 2946 c.c., nella specie pacificamente non ancora decorso alla data di notificazione dell’ingiunzione. *(Nel caso di specie, il decidente ha accolto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione limitatamente alla determinazione degli interessi, confermando per il resto la validità dell’ordinanza emessa dalla Regione per il recupero coattivo di erogazioni in agricoltura a seguito dell’accertamento della produzione di false attestazioni ad opera del beneficiario).*

REINTEGRA NEL POSSESSO

Tribunale di Lecce, Sez. I, ordinanza cronol. n. 6432/2025, pubbl. il 19.05.2025.

Giudice Estensore: Dott.ssa Silvia Saracino.

D'A. C. e S.A.N. (ricorrenti) c/ **S. M.L. e C.C.** (resistenti).

POSSESSO-ACQUISTO-SUCCESSIONE: ESISTENZA IN CAPO AL *DE CUIUS* DEL POSSESSO DELLA COSA – PRESUPPOSTI – CONTESTAZIONI IN GIUDIZIO- PROVA DEL POSSESSO DEL *DE CUIUS* – ONERE ALL'EREDE.

Riferimenti normativi: art. 1146, co. 1, c.c.

Ai sensi dell'art. 1146, co. 1, c.c., “*il possesso continua nell'erede con effetto dalla apertura della successione*”, così determinando una (automatica) continuità del possesso tra il *de cuius* e i suoi eredi in base ad una *fictio iuris* secondo la quale il possesso del dante causa si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene pur senza necessità di una materiale apprensione. Sul piano probatorio gli stessi sono onerati, per un verso, della prova della loro qualità di eredi e, per altro verso, del possesso compiutamente esercitato da parte del proprio dante causa sul bene/i oggetto di reintegrazione. Ed invero, ove la *successio possessionis* sia negata da colui nei cui confronti essa sia fatta valere, è onere dell'erede dimostrare l'esistenza in capo al *de cuius* del potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto reale in contestazione, presupponendo l'operatività della successione nel possesso (di cui all'art. 1146, co. 1, c.c.) l'esistenza in capo al *de cuius* del possesso della res, il quale, secondo la nozione fornita dall'art. 1140 c.c., si identifica nella manifestazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale (*Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda di reintegra nel possesso formulata dalle eredi di S.P. in quanto, pur avendo le stesse dimostrato la loro legittimazione ad agire quali eredi, le stesse non hanno invece provato la circostanza che il proprio dante causa avesse di fatto esercitato il possesso sugli immobili oggetto di contesa in maniera durevole, né nella fase prossima a quella del denunciato spoglio; circostanza, quest'ultima, confermata dalle sommarie informazioni acquisite nel corso del giudizio*).

REVOCA ADOZIONE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 1778/2025 pubblicata il 03.06.2025

Presidente: dott.ssa Cinzia Mondatore, **Giudice:** dott. Gianluca Fiorella, **Giudice Estensore:** dott.ssa Agnese Di Battista

A. A. A. (attrice) c/ **A. A.** (convenuta contumace)

ADOZIONE – ADOZIONE LEGITTIMANTE – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI -
ADOZIONE INTERNAZIONALE – REVOCA ADOZIONE

Riferimenti normativi: *artt. 27 e 35 L. 04 maggio 1983 n. 184*

La dichiarazione di efficacia in Italia di una sentenza straniera di adozione, ai sensi dell'art. 35 della legge 4 maggio 1983, n. 184, determina l'applicazione degli effetti previsti dall'art. 27 della stessa legge, comportando l'attribuzione all'adottato dello *status* di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, con rottura definitiva dei legami con la famiglia di origine. La natura legittimante di tale adozione, equiparata in ogni suo effetto a quella nazionale, esclude l'ammissibilità di domande volte alla revoca, anche qualora fondate su vizi sopravvenuti, in quanto contrastanti con la stabilità del vincolo genitoriale così costituito (*nel caso di specie, il giudice, accertato che la dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza straniera di adozione è stata pronunciata proprio sul fondamento dell'art. 35 della legge sulla adozione, dichiarava inammissibile la domanda di parte attrice*).

RINNOVAZIONE TACITA CONTRATTO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 3454 del 07/11/2024

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;
G.L. e G.L.S. s.r.l. (opponenti) c/ **C.R.** (opposta)

RINNOVAZIONE TACITA CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE – ELEMENTI IDONEI A RITENERE EFFICACE LA RINNOVAZIONE TACITA.

Riferimenti normativi: *art. 1597 c.c., art. 28 L. 392/1978.*

La rinnovazione tacita del contratto di locazione non può desumersi dal solo fatto della permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata oltre la scadenza del termine e nemmeno dal pagamento e dall'accettazione dei canoni, ma la stessa può però essere desunta da comportamenti significativi di natura negoziale implicanti la concorde volontà delle parti di determinare quello stesso effetto. *(Nel caso di specie, non solo parte conduttrice ha continuato a detenere la cosa locata pagando i canoni -accettati da parte conduttrice-, ma sono emersi altri elementi idonei a far emergere in modo univoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo. Ed invero è la stessa parte conduttrice ad ammettere l'esistenza di un contratto verbale intercorso tra le parti e di un accordo transattivo molti anni dopo la cessazione formale del contratto).*

RIPETIZIONE CANONI DI LOCAZIONE IN CASO DI NULLITA' DEL CONTRATTO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 3454 del 07/11/2024

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

G.L. e G.L.S. s.r.l. (opponenti) **c/ C.R.** (opposta)

RIPETIZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI NULLITA' DEI CONTRATTI – INDEBITA
RIPETIZIONE DEL PAGAMENTO DEI CANONI NEL CASO DI NULLITA' DEL CONTRATTO
DI LOCAZIONE COMMERCIALE – ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA.

Riferimenti normativi: *art. 1418 c.c.*

Qualora un contratto di locazione sia dichiarato nullo, pur conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione il diritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata, la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può, tuttavia, pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore.

RIPETIZIONE DI INDEBITO

1. Tribunale di Lecce, sez. Lav., sentenza n. 3075/2023 del 19/10/2023

Giudice Est.: Dott. De Palma Giovanni;

S.A.I. (ricorrente) c/ **INPS** (resistente)

PREVIDENZA – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI – PENSIONE – INDEBITO PREVIDENZIALE – SOPRAVVENUTA MANCANZA DEL REQUISITO REDDITUALE – AZIONE DI RECUPERO – TERMINE DI DECADENZA

Riferimenti normativi: *art. 13 co. 2 L. 412/1991*

In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'iter accertativo dell'Inps è scandito da una fase di verifica dei redditi dei pensionati da effettuarsi annualmente ossia in ciascun anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e da una fase di recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo. La decadenza di cui all'art. 13 co. 2 l. 412/1991 riguarda il mancato rispetto del termine per l'attività di recupero e non del termine per l'attività di verifica. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento dell'illegittimità della pretesa restitutoria avanza da Inps, ha dichiarato decaduto l'Istituto di previdenza dall'azione di recupero per mancato rispetto del termine di cui all'art. 13 co. 2 l. 412/1991, condannando lo stesso Istituto alla restituzione di quanto già trattenuto a titolo di indebito).*

2. Tribunale di Lecce, sez. Lav., sentenza n. 1589/2024 del 17/05/2024

Giudice Est.: Dott.ssa De Giorgi Donatella;

P.P.(ricorrente) c/ **INPS** (resistente)

ASSISTENZA – PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – INDEBITO ASSISTENZIALE –
RIPETIBILITA’ – Criteri – Esclusione

Riferimenti normativi: *art 13 co. 6 lett. c) l. 122/2010*

In tema di prestazioni assistenziali, il pensionato ha l’obbligo di comunicare all’INPS sia i redditi che non sono corrisposti dallo stesso ente o da altro ente previdenziale italiano che i redditi non risultanti dall’anagrafe tributaria italiana, come ad esempio le pensioni erogate da Stati esteri con tassazione alla fonte. Ne consegue che, in assenza di redditi ulteriori rispetto alla prestazione assistenziale erogata dall’INPS, non sussiste alcun di effettuare la dichiarazione reddituale ed è solo prevista la facoltà per il pensionato di confermare la propria situazione reddituale tramite una semplice dichiarazione. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell’ambito di un giudizio volto ad accertare l’irripetibilità delle somme chieste da Inps in conseguenza della revoca della pensione di invalidità civile per omessa comunicazione dei redditi da parte dell’accipiens, ha escluso la sussistenza di una dolosa condotta omissiva tesa a nascondere redditi superiori ai limiti di legge).*

3. Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 1748/2025 del 17/06/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane

D.I. (ricorrente) c/ INPS (resistente)

INDEBITO INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO - RIPETIBILITA' EX ART. 2033 C.C. DELLA PRESTAZIONE PERCEPITA DURANTE IL RICOVERO A CARICO DELL'ERARIO PRESSO UNA CASA DI CURA CHE GARANTISCE ASSISTENZA CONTINUA E COMPLETA

Riferimenti normativi: *art.1, L. N. 18/1980*

In tema di indennità di accompagnamento, qualora la percipiente sia ricoverata presso una Casa di Cura con totale rimborso da parte dell'INPS della quota di retta posta a suo carico, il ricovero deve ritenersi sostanzialmente gratuito, con conseguente applicabilità per analogia dell'art. 1, c. 3, della L. n. 18 del 1980; pertanto, qualora la Casa di Cura fornisca un servizio tale da garantire un'assistenza continua in relazione a tutti gli atti della vita quotidiana e, quindi, tale da escludere la necessità della presenza di familiari e/o di terzi, l'indennità di accompagnamento non spetta e il relativo indebito, considerato che il mancato ricovero gratuito in istituto di cura non costituisce elemento costitutivo del diritto all'indennità di accompagnamento bensì condizione per la sua erogazione (e, quindi, devono ritenersi non applicabili i principi in materia di indebito assistenziale, elaborati con riferimento alle ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione), è ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., dovendo escludersi che, in presenza di un'assistenza continua, completa e gratuita, mancando i presupposti stessi dell'indennità di accompagnamento, potesse ingenerarsi nell'interessata l'affidamento sulla liceità della sua erogazione. *(Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda volta ad accertare l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento durante il periodo in cui la pensionata era ricoverata presso una comunità socio-riabilitativa che le garantiva assistenza completa e continua, con retta per il 70% a carico della ASL e per il 30% a carico dell'assistita, alla quale quanto versato a tale titolo era stato integralmente e mensilmente rimborsato dall'INPS in ragione del riconoscimento del contributo c.d. "Long Term Care", ritenendo che il ricovero debba considerarsi gratuito).*

RISARCIMENTO DANNI DA RANDAGISMO

Tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza n. 1493/2024, pubbl. il 22.4.2024

Giudice Estensore: Dott. Mario Cigna.

C.G. (attore) c/ **D.A. e A.LE** (convenuti).

RESPONSABILITA' CIVILE – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – IN GENERE – DANNI CAUSATI DA RANDAGISMO – ONERE DELLA PROVA GRAVANTE SULLE PARTI – CONTENUTO.

In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile – l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi. *(Nel caso di specie il Tribunale ha accolto il gravame proposto dall'amministrazione comunale appellante per evidente erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha attribuito al C.G. la responsabilità, in via esclusiva, di quanto occorso, atteso che - ferma l'assenza di prova, nella specie, sulla circostanza che l'amministrazione comunale o i suoi organi avessero ricevuto notizia della presenza di cani randagi sul territorio il giorno dell'evento ovvero nei giorni precedenti - e quindi ferma l'impossibilità per l'ente di allertare la ASL per il recupero degli stessi - dall'analisi della normativa regionale in materia non emerge alcun obbligo giuridico, e quindi alcun onere probatorio, in capo ai Comuni di previa segnalazione alle competenti ASL e ai servizi sanitari ai fini dell'espletamento del loro obbligo di cattura; invero, il solo obbligo legislativamente previsto per detti Comuni, rilevante ai fini della responsabilità in esame, è la predisposizione di strutture idonee deputate all'accoglienza degli animali randagi recuperati dalle stesse ASL).*

RISARCIMENTO DEL DANNO PER TARDIVA ASSUNZIONE NELLA P.A.

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 2366 del 06/07/2023

Giudice Est.: Dott. Andrea Basta;

C.F. (ricorrente) c/ A.S.L. (resistente)

PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO - TARDIVA ASSUNZIONE DERIVANTE DA PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO DELLA P.A. - RISARCIMENTO DEL DANNO - MANCATO GUADAGNO DA PERDITA DELLE RETRIBUZIONI - RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE

Riferimenti normativi: *art 1218 c.c., art. 1226 c.c., art. 2056 co. 1 e 2.*

In sede di quantificazione per equivalente del danno in ipotesi di omessa o ritardata assunzione, questo non si identifica nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, elementi che comporterebbero una vera e propria *restitutio in integrum* e che possono rilevare soltanto nell'ambito di un diverso giudizio sulla responsabilità contrattuale; pertanto, in tali ipotesi il danno risarcibile per effetto della ritardata assunzione deve essere liquidato equitativamente, in applicazione degli artt. 2056 c. 1 e 2 e 1226 c.c., in una somma pari al 50% delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte al ricorrente in caso di mancata esclusione dal concorso, detraendo quanto percepito nello stesso periodo dal ricorrente per attività lavorative. *(Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto al Tribunale il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa della ritardata assunzione in servizio a suo dire pari alla retribuzione non percepita da quando era sorto il suo diritto ad essere assunto fino alla sua effettiva assunzione. Il Giudice ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, quantificando il danno il via equitativa in una somma pari al 50% della retribuzione netta che il ricorrente avrebbe percepito dal momento in cui avrebbe dovuto essere assunto a quello della effettiva immissione in servizio, per tale intendendosi solo il trattamento economico contrattuale fondamentale o di base.)*

RISARCIMENTO DEL DANNO

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sentenza n. 1597 del 20/05/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

S.C.L. (attore) c/ **G.M.** (convenuta)

RISARCIMENTO DEL DANNO – LEGITTIMAZIONE PASSIVA – IMMEDESIMAZIONE ORGANICA

Riferimenti normativi: *art. 2043 c.c.*

In tema di risarcimento del danno patito quale diretta conseguenza di una procedura instaurata da un ente territoriale, non sussiste legittimazione passiva in capo al responsabile dell'Ufficio tecnico, salvo dimostrare che gli atti ritenuti illegittimi siano stati emessi dal responsabile in contrasto con gli interessi dell'ente ed in violazione di norme preposte al buon andamento della P.A. e della trasparenza dell'*agere amministrativo*. Pertanto, per il principio dell'immedesimazione organica, la domanda deve essere rivolta all'Ente. *(Nella specie, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata direttamente (ed esclusivamente) confronti della responsabile dell'Ufficio tecnico di un comune, sebbene dalla stessa prospettazione di parte le condotte asseritamente lesive del proprio interesse fossero ascrivibili al Comune e non alla responsabile dell'Ufficio personalmente.)*

RISULTANZE CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO E POTERI DEL GIUDICE

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 3635 del 20/11/2024

Giudice Est.: Dott. Amato Carbone;

M.G. (ricorrente) c/ **INPS, ASL-LE.** (resistenti)

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO – LEGGE 104/1992 art 3 co. 3 – CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO- IL GIUDICE QUALE *PERITUS PERITORUM*- DISCOSTAMENTO DALLE RISULTANZE DELLA CTU.

Riferimenti normativi: *art. 445 bis co. 6 cpc; Legge 104/1992 art 3 commi 1 e 3; Legge 18/1980*

Il Giudice del Lavoro, nella sua qualità di “*peritus peritorum*”, non ha alcun obbligo di attenersi alle risultanze del Consulente Tecnico d'Ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite attraverso studi o ricerche personali. Il giudice non è un mero esecutore del parere tecnico in quanto può benissimo, una volta esaminata la documentazione, disattendere le argomentazioni su cui si basa la relazione del CTU o sostituirle con proprie diverse tratte da personali cognizioni tecniche. (*Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro, discostandosi dalle risultanze e dalle argomentazioni del Consulente Tecnico in quanto peritus peritorum, ha riconosciuto alla ricorrente anche lo status di portatrice di handicap grave ex L.104/1992 art.3 co. 3).*

SIMULAZIONE RELATIVA E DONAZIONE INDIRETTA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1664/2025 del 26/05/2025

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;

L.S.M.L. (attore) c/ **L.S.R.** (convenuto)

SIMULAZIONE RELATIVA – DONAZIONE INDIRETTA –DISTINZIONE

Riferimenti normativi: *art. 1414 c.c.*

Vendita dissimulante donazione e donazione indiretta sono istituti ben distinti: la prima ricorre ove le parti formalmente stipulano un contratto di vendita, ma in realtà non intendono produrre gli effetti tipici dello stesso, ovvero il trasferimento del diritto di proprietà su un bene, verso il pagamento di un prezzo, bensì compiere direttamente una liberalità; la seconda, invece, si configura ove la liberalità viene realizzata come fine ulteriore a fronte di un reale contratto, voluto ed efficace, avente una causa autonoma. *(Nel caso esaminato dal giudicante, è stata rigettata, in quanto ritenuta inficiata da una intrinseca contraddittorietà, la domanda formulata come volta ad ottenere la dichiarazione della natura simulata di una serie di atti di alienazione asseritamente dissimulanti donazioni dirette o indirette).*

VARIAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 1469 del 06/07/2024

Giudice: Pres. Dott.ssa Caterina Mainolfi;

A. Soc. Coop. (ricorrente) **c/ INAIL** (resistente)

VARIAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI – ACCERTAMENTO ISPETTIVO INAIL - PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA – OBBLIGO DI DENUNCIA EX ART. 12 T.U. NR. 1124 DEL 1965 – DECORRENZA EFFETTI VARIAZIONE D’UFFICIO

Riferimenti normativi: *artt. 12 T.U. sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)*

Il provvedimento di variazione della classificazione di una impresa ai fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, adottato d’ufficio, ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvi i casi in cui il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione. *(Nella fattispecie in esame, Inail ha provveduto alla rettifica d’ufficio dell’inquadramento a seguito della mancata denuncia delle attività sanitarie da parte della Cooperativa nonché della errata classificazione dei servizi erogati già coperti ai fini assicurativi; tale comportamento omissivo della cooperativa opponente, la quale era consapevole del difforme inquadramento mai segnalato all’INAIL, ha comportato il pagamento di un premio inferiore al dovuto. Pertanto, del tutto legittima è stata ritenuta la pretesa dell’Inail che ha rivendicato il pagamento dei premi assicurativi a far data dal quinquennio precedente la notifica del provvedimento di variazione).*